

TRIBUNALE BRINDISI

10 MAGGIO 1984

ESTENSORE:

JACOVINO

ISTANTE:

V.C.

Banche di dati • CED Ministero dell'Interno • Dati erronei • Conoscenza attraverso procedimento amministrativo di rinnovo del porto d'armi • Rilevanza.

Il procedimento amministrativo dai cui atti o nel corso del quale l'interessato può venire a conoscenza dell'esistenza di dati erronei, incompleti o illegittimamente raccolti che lo riguardano, può essere anche quello relativo al rinnovo del porto d'armi.

Banche di dati • CED Ministero dell'Interno • Dati erronei • Istanza di cancellazione • Competenza per territorio • Tribunale nel cui circondario pende il procedimento nel corso del quale si è venuti a conoscenza dei dati.

Competente, a' sensi dell'art. 10, comma 5, legge 1° aprile 1981, n. 121, è il tribunale penale nel cui circondario pende il procedimento giurisdizionale o amministrativo nel corso del quale si è venuti a conoscenza dell'esistenza dei dati di cui si chiede la cancellazione.

(Omissis).

Preliminarmente occorre esaminare la questione relativa alla competenza per territorio del Tribunale adito dall'istante. Al riguardo, si rileva che l'art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (« Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ») al comma 5 stabilisce il criterio per individuare il Tribunale competente. Recita testualmente il citato comma « Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un proce-

dimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al Tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perché compia gli accertamenti necessari o ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti ». La lettera della norma è chiara e non lascia dubbi: competente è il Tribunale penale nel cui circondario pende il procedimento giurisdizionale o amministrativo nel corso del quale si è venuti a conoscenza dell'esistenza dei dati.

Ciò premesso, nel caso di specie il C., ha proposto la presente istanza dinanzi al Tribunale di Brindisi, ritenendolo erroneamente competente in base al presupposto che il rapporto della Guardia di Finanza di Bari (in cui figurava il suo nome e da cui aveva avuto origine l'inserzione nel CED) aveva dato origine ad un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Brindisi. Tuttavia occorre rilevare che lo stesso V.C. nella sua istanza con la quale ha adito questo Tribunale afferma testualmente: « ...quel che più interessa ai fini della presente istanza, veniva a conoscenza — nel corso della procedura per il rinnovo del porto d'armi — che il suo nome risultava "schedato" nel senso che era stato introdotto nel Centro Elaborazione dati... ».

Alla stregua della predetta affermazione, contenuta nell'istanza del C. è di tutta evidenza che il « procedimento amministrativo relativo al rinnovo o del porto d'armi » nel corso del quale egli ha appreso dell'inserimento del nome nel CED è quello che rileva ai fini della determinazione del Tribunale competente.

Oltre alla nota di A.A. DALIA pubblicata *infra* p. 577 si v. sull'argomento il commento alla legge 121/1981 di ID., *Notizie segrete e banca dei dati*, Milano, 1982; P. GALLERANI MONACI, *Il centro di elaborazione dati presso il Ministero dell'Interno. Problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, 540; E. GIANNANTONIO, *Le banche dei dati contro la criminalità*, in *Cass. pen.*, 1985, 1254. La sentenza Cass. 22 ottobre 1985 è anche annotata da D. CAROTA, *Prime ipotesi applicative della normativa sulle banche dati contro la criminalità*, in *Foro it.*, 1986, II, 137. Il testo della legge ed il regolamento di attuazione sono pubblicati in appendice a V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Le banche dati in Italia*, Napoli, 1985.

Va pertanto dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Brindisi, essendo competente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, legge 1° aprile 1981, n. 121 il Tribunale di Napoli

P.T.M. — Visto l'art. 10, comma 5, legge 1° aprile 1981, n. 121

dichiara

la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Napoli.

TRIBUNALE NAPOLI

4 OTTOBRE 1984

ESTENSORE:

MASTROMINICO

ISTANTE:

V.C.

Banche di dati • CED Ministero dell'Interno • Valutazione dei dati da memorizzare • Criteri.

Il richiamo alla valutazione dei dati, contenuto nell'art. 6, lett. a) legge 1° aprile 1981, n. 121, attiene non già ad una scelta di merito delle notizie da memorizzare, bensì ad un riscontro dell'Ufficio di Coordinamento, in termini di « rilevanza » al fine della successiva diramazione delle informazioni agli organi operativi delle forze di polizia. La « valutazione » cui fa riferimento l'art. 6 lett. a) non deve avvenire di volta in volta, ma, in stretto collegamento con le funzioni di classificazione e di analisi, si colloca alla base della predisposizione ed elaborazione dei programmi e delle procedure, per classi generali di dati, prima della loro attivazione nelle memorie elettroniche.

Banche di dati • CED Ministero dell'Interno • Controllo dell'esattezza dei dati • Criteri • Valutazione di merito ex post.

Il giudizio circa la erroneità dei dati memorizzati deve necessariamente intervenire con una valutazione ex post e non può certamente limitarsi ai soli casi di errore materiale (nella trascrizione, nella trasmissione, nella stampa e così via). Una corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 10 legge 1° aprile 1981, n. 121 non può limitare, infatti, il controllo (sia esso del Comitato parlamentare o del Tribunale) ad una attività esclusivamente formale, volta a riscontrare la non rispondenza materiale dei dati, ma deve necessariamente investire in maniera più penetrante il loro contenuto. Del resto, è la legge stessa ad attribuire tale potere quando precisa che

al Tribunale è dato compiere prima della pronuncia « gli accorgimenti necessari », che non avrebbero, diversamente, alcun significato.

(*Omissis*).

Sciogliendo la riserva in data 17 settembre 1984 nell'incidente di esecuzione promosso da C.V. con istanza del 15 marzo 1984 innanzi al Tribunale di Brindisi e trasmesso per competenza al Tribunale di Napoli in data 25 giugno 1984;

letti gli atti processuali;

sentite le parti e il relatore, rileva:

nel contraddittorio tra le parti e dalla documentazione in atto risulta pacificamente acquisito che:

con rapporto n. 1900 del 15 febbraio 1980 diretto al Procuratore della Repubblica di Brindisi la Guardia di Finanza denunciò n. 181 persone per associazione per delinquere, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione di preziosi e con rapporto integrativo n. 15540 del 24 novembre 1980 denunciò, con altre persone C.V. per concorso in detti reati; la denuncia trovò fondamento in appunti e numero telefonici rinvenuti nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita il 4 dicembre 1979.

In data 16 gennaio 1983 il Nucleo Regionale P.T. di Bari comunicò al Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno l'avvenuta denuncia, che venne memorizzata; in data 29 gennaio 1983 la Procura della Repubblica di Brindisi notificò all'Ufficio di coordinamento e pianificazione del Ministero dell'Interno richiesta di archiviazione nei confronti del C. e il CED ne aggiornò la posizione nello schedario elettronico con l'aggiunta della parola chiave RIARC (richiesta archiviazione); successivamente, il 14 maggio 1983 il Giudice istruttore presso il Tribunale di Brindisi dichiarò non doversi promuovere l'azione penale nei confronti del C. per i reati denunciati e l'Ufficio di coordinamento, acquisita in copia autentica il decreto, provvede nuovamente a far aggiornare la posizione del C. con la menzione della parola ARCHI (archiviazione).

Successivamente il C., sottoposto ad investigazioni e a numerose perquisizioni personali sia in Italia che in oc-

casione di suoi viaggi all'estero, nel corso della procedura per il rinnovo del porto d'armi presso la Questura di Napoli apprese che il suo nome risultava memorizzato nel CED, per cui iniziò opportune procedure anche presso l'Ufficio di Coordinamento affinché il suo nome venisse cancellato; non avendo raggiunto alcun risultato avanzò istanza *ex art.* 10 legge 1° aprile 1981, n. 121 e artt. 18 e 19 d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378 al Tribunale di Brindisi per ottenere la cancellazione dei dati, a suo dire, « erronei e illegittimamente raccolti ».

All'esito della procedura camerale il Tribunale di Brindisi dichiarò la propria incompetenza e trasmise gli atti al Tribunale di Napoli ai sensi del comma 5 dell'art. 10 legge 121/81.

Ritenuta la propria competenza, il Tribunale osserva:

l'art. 7 legge 121/1981 indica le fonti dalle quali possono essere desunte le informazioni e i dati che, *ex art.* 6 lett. a) legge cit., il dipartimento della pubblica sicurezza provvede a classificare, analizzare e valutare allorquando essi vengono forniti dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità e che il dipartimento dirama agli organi operativi delle forze di polizia; per la raccolta delle informazioni e dei dati presso il Ministero dell'Interno è stato istituito (art. 8 legge cit.) il Centro elaborazione dati, il cui controllo è esercitato dal Comitato parlamentare di cui al comma 2 dell'art. 11, legge 24 ottobre 1977, n. 801. Secondo l'art. 10 legge cit., infine, i dati erronei o illegittimamente raccolti possono essere cancellati con provvedimento del Comitato parlamentare o, su istanza dell'interessato, con ordinanza del Tribunale, mentre quelli incompleti, allo stesso modo, possono essere integrati. Deducendo la illegittimità dei dati inseriti sul suo conto nel CED, perché l'introduzione degli stessi sarebbe avvenuta senza essere preceduta da adeguata « valutazione » da parte della Commissione Tecnica e la loro erroneità, il ricorrente ne ha richiesto la cancellazione.

Ma, come è stato rilevato dall'Avvocatura dello Stato, il richiamo alla valutazione dei dati, contenuto nell'art.

6, lett. a) legge cit., non attiene ad una valutazione di merito delle notizie da memorizzare, ma viene compiuta dall'Ufficio di Coordinamento in termini di « rilevanza » al fine della successiva diramazione delle informazioni agli organi operativi delle forze di polizia.

La « valutazione » cui fa riferimento l'art. 6 lett. a) cit. non deve avvenire di volta in volta, ma, in stretto collegamento con le funzioni di classificazione e di analisi, si colloca alla base della predisposizione ed elaborazione dei programmi e delle procedure, per classi generali di dati, prima della loro attivazione nelle memorie elettroniche.

L'art. 6 del Regolamento (d.P.R. 3 maggio 1983, n. 378), a sua volta, per le procedure in esso descritte (comunicazione al C.E.D. effettuate direttamente dagli uffici periferici delle forze di polizia), esclude ogni necessità di una preventiva valutazione, che, sempre e soltanto per le esigenze tecniche del centro e senza alcuna valutazione di merito del dato, ritorna, invece, ad essere necessaria per i dati e le informazioni non rientranti in procedure automatizzate.

In definitiva, come ricordato dall'Avvocatura dello Stato, non si possono attribuire all'Ufficio per il coordinamento compiti di super-ufficio investigativo che dovrebbe avere competenza su tutte le indagini svolte dai vari organi di polizia, perché proprio a questi ultimi e poi all'Autorità giudiziaria ordinaria è rimessa in prima istanza ogni valutazione di sostanza e di merito.

Escluso quindi, per quanto ricordato in narrativa, che i dati relativi al C. siano incompleti o, per le osservazioni sin qui prospettate, possano ritenersi illegittimamente raccolti (derivando inizialmente da « indagini di polizia » - art. 7, comma 1 u.p. legge 121/1981 e poi da provvedimento dell'Autorità giudiziaria), resta da esaminare se essi possano definirsi erronei.

A tal proposito non sembra ultroneo anzitutto sottolineare che se sussiste un interesse della P.A. ad acquisire tutti i dati risultanti dalle fonti ricordate nell'art. 7 legge 121/1981, sussiste un altrettanto valido interesse della stessa P.A. a che i dati memorizzati siano non solo formalmente legittimi, ma anche intrinsecamente validi per rispon-

dere in maniera completa ed adeguata, alle esigenze per le quali il centro elaborazione dati venne istituito; sicché proprio per soddisfare tali esigenze, da un lato, e garantire il singolo, dall'altro, l'art. 10 legge cit. affida il compito della cancellazione o integrazione dei dati in primo luogo al Comitato parlamentare (che vi procede di iniziativa o su informazioni delle autorità — amministrative o giudiziarie — procedenti) e poi al Tribunale con procedura camerale. Non vi è chi non veda, infatti, quanto potrebbero rivelarsi esiziali agli stessi scopi di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità eventuali errori, ad esempio di identificazione, compiuti, per ragioni varie, dagli organi investigativi.

Quanto al giudizio circa l'erroneità dei dati memorizzati, necessariamente esso deve intervenire con una valutazione *ex post* (che errore sarebbe quello rilevabile *ictu oculi*?) e non può certamente limitarsi ai soli casi di errore materiale (nella trascrizione, nella trasmissione, nella stampa ecc.).

Una corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 10 legge cit. non può limitare il controllo (sia esso del Comitato parlamentare che del Tribunale) ad una attività esclusivamente formale, volta a riscontrare la non rispondenza materiale dei dati ma deve necessariamente investire in maniera più penetrante il loro contenuto.

Conforta tale interpretazione non solo la *ratio* stessa della forma quale si è cercato di delineare, ma anche la considerazione che al Tribunale, ad esempio, è dato compiere prima della pronuncia « gli accertamenti necessari », che non avrebbero, diversamente, alcun significato.

Ciò, naturalmente, senza che il sindacato del Tribunale si trasformi, nella procedura *de qua*, in una sorta di procedimento per la valutazione delle risultanze emerse dalle fonti utilizzate per la memorizzazione *ex art. 7* legge cit., proprio per la particolare natura che assume il procedimento delineato dalla citata legge 121 e per il diverso piano di tutela cui è predisposto, ad esempio, rispetto ad un procedimento giurisdizionale.

Nel caso che ne occupa l'Avvocatura dello Stato con argomentazioni corrette, ma formalisticamente articolate, esclude che i dati memorizzati relativi al C. possano ritenersi erronei; rilevato infatti che effettivamente il ricorrente venne denunciato dalla Guardia di Finanza per i reati di associazione per delinquere, spaccio di stupefacenti e ricettazione deduce che i dati memorizzati non erano errati né con riferimento ai titoli di reato né con riferimento alla persona del denunciato.

La successiva ritenuta infondatezza della denuncia (e la conseguente archiviazione) non potrebbe comportare, con una sorta di valutazione *ex post*, un giudizio di erroneità dei dati.

Le suggestive argomentazioni non possono essere condivise dal Tribunale: la eventuale erroneità dei dati, infatti, per quanto sin qui detto non potrebbe certamente fare riferimento, con una valutazione *ex post*, alla pronuncia giurisdizionale, ma andrebbe necessariamente collegata alla valutazione dei dati forniti al CED dagli organi di polizia.

Ora se è vero che il C. venne denunciato dalla Guardia di Finanza per i reati di associazione per delinquere, spaccio di stupefacenti e ricettazione, è pur vero che, come risulta dagli atti nonché dalle informazioni del Nucleo Operativo - IV sez. dei CC. di Napoli, egli venne denunciato in quanto titolare dell'utenza telefonica 310453 di Napoli; tale utenza, però, il cui numero era stampigliato su un cartoncino pubblicitario della ditta Calogero Pecoraro, risulta essere stata in uso nel periodo 4 settembre 1975-19 agosto 1976 alla stessa ditta Pecoraro che l'aveva utilizzata per la sua sede di Napoli.

È evidente, pertanto, che l'identificazione del C., ricollegata esclusivamente all'attribuzione successiva del numero 310453 di Napoli o alla titolarità dell'utenza al momento delle indagini, della Guardia di Finanza, nacque da un errore dei verbalizzanti sicché erronei devono ritenersi (in armonia, stavolta, con la pronuncia 14 maggio 1983 del Giudice istruttore di Brindisi) i dati trasmessi al CED ed in esso inseriti; dei dati stessi va ordinata la cancellazione.

P.Q.M. — Letto l'art. 10 legge 1° aprile 1981, n. 121

ordina la cancellazione presso il Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno dei dati relativi a C.V., afferenti ai reati di associazione per delinquere, spaccio di stupefacenti, ricettazione.

Si notifichi alle parti nonché al Comitato parlamentare di cui all'art. 11 legge 24 ottobre 1977, n. 801.

**TRIBUNALE COMO
15 GENNAIO 1985**

PRESIDENTE: MARTINELLI
ESTENSORE: ANIELLO
ISTANTI: C.C. E ALTRI

Banche di dati • CED Ministero dell'Interno • Dati erronei • Conoscenza al di fuori di un procedimento non qualificato • Istanza di cancellazione • Ammissibilità.

Il disposto dell'art. 10, comma 5 legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo cui l'istanza può essere avanzata « al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento » deve ritenersi formulato non in senso letterale, ma esclusivamente al fine di definire la competenza del tribunale in relazione al luogo del procedimento stesso. Il collegamento tra conoscenza del dato e procedimento cui far risalire la conoscenza ha un significato che trascende il rapporto diretto tra queste due situazioni che può in concreto non verificarsi, ben potendo un soggetto apprendere l'esistenza di dati che lo riguardano non solo successivamente, ma anche al di fuori di un procedimento giurisdizionale o amministrativo senza essere privato, per ciò solo, del diritto di presentare istanza di cancellazione.

Banche di dati • CED Ministero dell'Interno • Conservazione di dati una volta accertata giudizialmente l'assoluta infondatezza del reato • Illegittimità • Cancellazione.

Nel procedimento per la cancellazione di dati, a' sensi dell'art. 10 comma 5 legge 1° aprile 1981, n. 121, l'illegittimità degli stessi va ritenuta non con riferimento al momento della raccolta, ma con giudizio a posteriori, tenendo presente la situazione risultante allorquan-

do il tribunale compie gli accertamenti e pronuncia la sua decisione.

Quando i dati inseriti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati non sono conformi agli scopi istituzionali, perché attualmente e definitivamente privi di qualsiasi rilevanza ai fini della tutela della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione della criminalità, per essere intervenuto un provvedimento giudiziario definitivo conclusivo di un procedimento iniziato con una notizia criminis che, come tale, andava segnalata e classificata, ma che, una volta verificatane giudizialmente l'assoluta infondatezza, resta del tutto priva di significato e di incidenza sulla posizione dei soggetti e sugli interessi della collettività, ne va ordinata la cancellazione.

A scioglimento della riserva espressa il 17 dicembre 1984, sulle istanze di cancellazione dei loro nominativi dal Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno avanzata a C.C., C.D. e P.S., nonché sulla successiva istanza del solo C.C. di correzione del dato, inserito nel C.E.D. che ne registra la condanna per detenzione di esplosivo, anziché per detenzione di munizioni; data comunicazione, ai sensi dell'art. 19 del regolamento di cui al d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, delle prime istanze congiuntamente avanzate, al Ministero dell'Interno in persona del direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione;

sentiti gli interessati, l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e il P.M.

PREMESSO IN FATTO. — C.C., C.D. e P.S. hanno chiesto la cancellazione dei loro nominativi dal CED del Ministero dell'Interno, in quanto, essendo stati denunciati dai Carabinieri di Lurago d'Erba in data 15 maggio 1974, per il reato di sequestro di persona ex art. 605 cod. proc. pen. — e per tale motivo schedati nel CED — e pur essendo stati poi assolti dalla relativa imputazione con la formula « perché il fatto non sussiste » (sentenza 13 maggio 1976 del Tribunale di Como, in giudicato dal 13 maggio 1976), nell'archivio elettronico sono stati conservati i dati

loro relativi, peraltro con l'annotazione dell'esito della vicenda giudiziaria.

Inoltre, C.C., con memoria depositata in Cancelleria il 13 dicembre 1984, ha chiesto la correzione del dato relativo alla denuncia e alle condanne da lui riportate, rispettivamente il 15 maggio 1974 e il 13 maggio 1976, per detenzione illegale di munizioni, inserite nel CED come detenzione illegale di esplosivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — I. Preliminarmente va esaminata la questione sollevata dall'Avvocatura dello Stato relativamente alla competenza a decidere sull'istanza *de qua*.

L'Avvocatura ritiene, infatti, che debba essere accertata « la sussistenza del presupposto per la proponibilità del ricorso, indicato nell'art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella avvenuta conoscenza da parte degli istanti, nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, della esistenza dei dati memorizzati sul loro conto ».

A sostegno del proprio assunto, l'Avvocatura ha allegato una pronuncia del Tribunale di Brindisi in data 10 maggio 1984, in cui si è ritenuta l'incompetenza del Tribunale adito, in quanto l'istante aveva appreso dell'inserimento del suo nome nel CED in occasione della richiesta di rinnovo del porto d'armi, effettuata presso la Questura di Napoli. Il Tribunale di Brindisi — in applicazione del criterio di competenza dettato dall'art. 10, comma 5 — ha individuato il Tribunale competente in quello di Napoli, luogo del procedimento amministrativo relativo al rinnovo del porto d'armi.

In via generale, si osserva che il criterio per la determinazione della competenza è fissato, dalla citata disposizione, in base a previsioni estremamente ristrette. La conoscenza, da parte di un soggetto, di dati che lo riguardano deve averne la propria fonte negli atti di un procedimento giurisdizionale o amministrativo o, comunque, avere origine nel corso di uno di tali procedimenti. Un ulteriore limite parrebbe a prima vista essere posto dal successivo riferimento alla attualità della pendenza del procedimento medesimo (« ... può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo »), nel senso che si potrebbe ritenere così introdotto un limite tempo-

rale per la presentazione dell'istanza di cancellazione, individuato nella chiusura del procedimento dal quale emerge l'esistenza di dati nel CED.

Peraltro, il riferimento alla pendenza del procedimento risulta, dalla lettura dell'intero comma, formulato non in senso letterale, ma esclusivamente al fine di definire la competenza del Tribunale in relazione al luogo del procedimento stesso; in mancanza di espressa statuizione al riguardo non pare ragionevole far derivare dall'anzidetta formulazione conseguenze non previste, quali la inammissibilità derivante dal mancato rispetto dell'ipotetico limite temporale.

Tuttavia, anteriore e assorbente rispetto a questo rilievo, risulta quello che il Tribunale ritiene di avanzare in ordine al significato di attribuire al collegamento tra conoscenza del dato e procedimento cui far risalire la conoscenza stessa.

È infatti evidente che un rapporto diretto fra queste due situazioni può in concreto non verificarsi, ben potendo un soggetto apprendere l'esistenza di dati che lo riguardano non solo successivamente, ma anche al di fuori di un procedimento giurisdizionale o amministrativo.

Conseguentemente, in tali casi, un'interpretazione del disposto relativo alla competenza — di cui all'art. 10, comma 5, legge 121/81 — nel senso restrittivo prospettato dall'Avvocatura dello Stato condurrebbe alla configurazione di una lacuna nella determinazione della competenza, non potendosi certamente ritenere che — con totale irragionevolezza — sia privato del diritto di presentare istanza di cancellazione di dati il soggetto che ne abbia appreso l'esistenza in modo e tempi diversi da quelli che la disposizione in esame, interpretata in senso strettamente letterale, sembrerebbe indicare (ad esempio, anche in seguito ad una indebita diffusione delle notizie memorizzate).

Ed allora, senz'altro s'impone un'interpretazione più ampia, intendendo cioè il collegamento fra procedimento e conoscenza dell'inserimento dei dati nel senso che questa non deve avere diretta origine in quello, ma vi deve trovare comunque la sua ragion d'essere. In altri termini, nei casi in cui manchi un procedimento diverso da quello che ha deter-

minato l'immissione della notizia nel CED, ci si deve riconnettere — per individuare la competenza — a quest'ultimo, che, sia pure in via mediata, è comune alla base della conoscenza dell'esistenza del dato.

Nel caso di specie, non è chiaro in quale occasione gli istanti abbiano avuto notizia dell'inserimento e della permanenza nel CED delle informazioni che li riguardano. Per C.D. e P.S. si è fatto riferimento, nella memoria presentata nel loro interesse, a controlli effettuati sulla loro persona dalla Guardia di Finanza di Aosta e dai Carabinieri di Milano, proprio in conseguenza della registrazione dei dati sul terminale; ma non è affermato espressamente che a tali eventi risalga la conoscenza, da parte dei ricorrenti, dell'esistenza dei dati in questione.

In ogni caso, i controlli effettuati nell'ambito dell'attività di pubblica sicurezza non rientrano nel concetto di procedimento; né giurisdizionale né amministrativo, e pertanto attribuire loro rilevanza i fini della determinazione della competenza sarebbe in contrasto con la disposizione di cui all'art. 10, comma 5.

Del resto, la stessa Avvocatura, pur prospettando la questione relativa alla competenza, non indica quale sarebbe — a suo avviso — nel caso di specie, l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Pertanto, per effetto delle argomentazioni, esposte dianzi, deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale penale di Como a decidere sull'istanza in oggetto, atteso che la denuncia e il procedimento penale per il sequestro di persona a carico dei ricorrenti ebbero luogo nel circondario di questo Tribunale.

II. Nel merito, si osserva che l'art. 10, comma 5 legge 121/81, attribuisce al Tribunale il potere di ordinare la cancellazione dal CED dei dati erronei o illegittimamente raccolti ovvero l'integrazione di quelli incompleti.

Chiaramente esulando quest'ultima ipotesi, si deve stabilire se i dati relativi agli istanti, che risultano attualmente inseriti negli archivi magnetici, siano da considerare erronei o illegittimamente raccolti.

Non ritiene il Tribunale che il concetto di erroneità possa essere interpretato

in senso così esteso da attagliarsi ai dati in esame, come si sostiene nella memoria presentata nell'interesse dei ricorrenti.

Sembra infatti indubitabile che il termine « erroneo » stia ad indicare esclusivamente il dato non rispondente al vero, sia pure parzialmente; vale a dire che l'erroneità si verifica allorché l'informazione introdotta nell'archivio elettronico si presenta inesatta rispetto al contenuto degli effettivi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o di P.S. cui si riferisce.

Ciò non è il caso di specie, in quanto trovano riscontro nella realtà sia il dato relativo alla denuncia per sequestro di persona (tradotto nel *computer* con il codice DE SEQUE) sia quello indicante la successiva assoluzione dello stesso reato (ASFOP nel linguaggio informatico).

Al riguardo, si potrebbe discutere se sia corretto indicare con lo stesso codice elettronico il reato di sequestro di persona di cui all'art. 605 cod. pen., per il quale sono stati giudicati gli istanti, e quello ben più grave previsto dall'art. 630 cod. pen. Ma tale approfondimento risulta superfluo alla luce delle considerazioni e delle conclusioni che seguono.

L'altra ipotesi in cui può essere ordinata la cancellazione dei dati si verifica allorché questi risultino « illegittimamente raccolti ».

Qui, la prima questione da risolvere attiene al rapporto temporale fra il participio passato e l'avverbio che lo qualifica.

Ad avviso del Tribunale, l'unica soluzione corretta consiste nel valutare l'illegittimità dei dati non con riferimento al momento della raccolta degli stessi, ma con giudizio *a posteriori*. Deve, cioè, essere tenuta presente la situazione risultante allorché il Tribunale compie gli accertamenti previsti dall'art. 10, comma 5, e pronuncia la sua decisione.

L'inserimento di informazioni nel *computer* può quindi essere legittimo all'atto in cui viene compiuto, ma presentare successivamente caratteri di illegittimità per il sopravvenire di nuove circostanze.

Ciò premesso, al fine di stabilire se i dati attualmente esistenti nel CED e inerenti al sequestro di persona per il quale il C. e il P. sono stati giudicati, appare necessaria una ricognizione delle disposizioni legislative che regolano la

classificazione dei dati in relazione alla natura e alla finalità degli stessi.

L'art. 8 della legge 121/81 istituisce il Centro Elaborazione Dati per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lett. a), e all'art. 7.

L'art. 7, intestato « Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti », non contiene in realtà una previsione pienamente corrispondente all'indicazione data dalla rubrica. Esso, infatti, al primo comma, si limita ad elencare le fonti delle notizie cui si devono riferire « le informazioni e i dati di cui all'art. 6 lett. a) », fonti che sono costituite dai documenti comunque riservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, dalle sentenze o dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dagli atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'art. 165-ter cod. proc. pen. e dalle indagini di polizia. A quest'elenco, il terzo e il quarto comma aggiungono due particolari categorie di informazioni e dati: rispettivamente, le informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie, nei limiti ivi indicati (comma 3) e le informazioni o i dati di cui all'art. 6 in possesso delle polizie di altri Stati, specificamente individuati (comma 4).

Non essendo precisato quali, tra le innumerevoli e quanto mai varie notizie contenute negli atti elencati nel primo comma, debbono essere raccolte nel CED è giocoforza ricorrere all'art. 6, espressamente richiamato.

Prima di passare all'esame dell'art. 6, è però opportuno soffermarsi sul secondo comma dell'art. 7, che introduce un esplicito divieto di raccolta in ordine a determinate informazioni o dati.

Questa disposizione può essere presa in considerazione da un duplice punto di vista: 1) quale criterio indicativo per individuare, a contrario, il contenuto dei dati classificabili; 2) come oggetto di verifica relativa alla tassatività o meno dei divieti ivi previsti e, quindi, per accertare se l'illegittimità della raccolta dei dati possa derivare soltanto dalla violazione del disposto dell'art. 7, comma 2.

In ordine al primo aspetto, non si possono trarre utili conseguenze dalla serie di divieti di cui alla norma in esame, in quanto essi non sono posti con riferimento ad uno specifico oggetto, ma in relazione al motivo che determina la raccolta di dati. La norma, infatti, non dice

che è vietata la raccolta di informazioni *sulla razza, sulla fede religiosa, sulla opinione politica, ecc.*, bensì che « è vietato raccogliere informazione e dati *sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religione od opinione politica, o della loro adesione ai principi dei movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopra indicati* ».

Di conseguenza, in base a tale disposizione, rimane ancora indeterminato il contenuto delle informazioni acquisibili o meno, venendo introdotto un *limite* alla raccolta soltanto *in relazione alla causa giustificativa della stessa*.

Quanto al secondo profilo, da nessun elemento è possibile ricavare il carattere di tassatività dei divieti posti nel comma 2 dell'art. 7.

Al contrario, l'espressione con cui esordisce tale disposizione: « In ogni caso » legittima l'opinione che lo stesso legislatore abbia inteso i divieti medesimi in senso non esaustivo della gamma di ipotesi cui è riconducibile un'illegittimità dell'acquisizione di dati o informazioni. In tale prospettiva assume immediato risalto la correlazione del comma 2 dell'art. 7 con il comma 1, nel senso che deve essere altresì ritenuto illegittimo l'inserimento di dati che si riferiscono a notizie non risultanti dalle fonti specificatamente indicate nel comma 1 (ed inoltre nel terzo e nel quarto), ma estratte da altri atti o documenti.

Con ciò peraltro non si esaurisce il campo delle possibili cause di illegittimità, dovendosi ancora delineare le caratteristiche delle informazioni acquisibili, facendo ricorso — come si è accennato — all'art. 6 lett. a).

In effetti, questa disposizione indica, tra i compiti del dipartimento di pubblica sicurezza, la classificazione (nonché l'analisi e la valutazione) delle informazioni e dei dati « in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità ».

Questa delimitazione della materia cui devono afferire i dati da classificare costituisce, al contempo, un'indicazione dell'oggetto delle informazioni (per cui il successivo art. 7 rappresenta un'ulteriore specificazione in relazione alle fonti) e

delle finalità cui deve tendere la loro raccolta.

Tali finalità, insite nel contenuto stesso che devono avere i dati, sono esplicitate nel « Regolamento sulle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del Centro Elaborazione Dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 », approvato con d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, il quale, all'art. 1, comma 2 stabilisce che « la raccolta dei dati... è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze inerenti alle attività della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria ».

In questa situazione normativa, appare del tutto conforme alla legge e al regolamento in esame ritenere illegittima la raccolta dei dati che non rispondono alle esigenze al cui soddisfacimento tende l'istituzione del CED.

Che poi tale finalità, in relazione ad una determinata informazione, sia assente fin dall'origine o venga successivamente a mancare, è questione irrilevante, atteso quanto argomentato in precedenza circa il criterio di valutazione *ex post* della illegittimità della raccolta.

Ciò è del resto coerente con il principio generale — proiezione del cosiddetto diritto dell'oblio (riconosciuto in questi termini nella relazione della commissione Mirabelli per la predisposizione di un disegno di legge inerente ai problemi dell'informatica) — secondo cui i dati possono essere conservati solo per il tempo necessario o a raggiungere lo scopo per il quale sono stati raccolti. È vero che questo principio verrebbe ad essere tradotto in norma positiva in una legge non applicabile al CED della « Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ma il suo carattere generale, la sua ragionevolezza e, soprattutto, la sua riconoscibilità nelle stesse norme della legge 121/81 e del relativo regolamento inducono a ritenerlo non estraneo anche al funzionamento del CED.

Ora, la situazione in cui si trovano gli istanti, recepiti nella sua completezza negli archivi elettronici, rende la conservazione dei relativi dati del tutto superflua in vista delle finalità della raccolta e, di conseguenza, illegittima.

Invero, l'inserimento nel CED della denuncia per sequestro di persona dei C.

e del P. corrispondeva agli scopi della raccolta fin quando il procedimento a loro carico risultava pendente.

È evidente, infatti, che la posizione d'imputato, costituzionalmente assistita da divieto di presunzione di colpevolezza, differenzia i giudicandi dagli altri cittadini e costituisce un dato di concreto interesse per l'attività rivolta alla tutela della pubblica sicurezza.

Peraltro, nel momento in cui diviene irrevocabile la sentenza assolutoria, pronunciata nei confronti dei C. e del P. con formula piena (fatto non sussiste), i giudicati riacquistano la posizione giuridica che avevano anteriormente alla denuncia. Il provvedimento giudiziario definitivo conclude un procedimento iniziato con una *notizia criminis* che, come tale, andava segnalata e classificata, ma che, una volta verificata giudizialmente l'assoluta infondatezza, resta del tutto priva di significato e di incidenza sulla posizione dei soggetti e sugli interessi della collettività, per cui gli imputati — *rectius* gli ex imputati — ritornano, a tutti gli effetti, nello *status quo ante*.

In sostanza, nei confronti degli istanti, in relazione al reato di sequestro di persona, i dati inseriti negli archivi magnetici non sono conformi agli scopi istituzionali del CED, in quanto attualmente e definitivamente privi di qualsiasi rilevanza ai fini della tutela della sicurezza pubblica e della prevenzione e della repressione della criminalità.

Pertanto, la raccolta dei dati stessi, non essendo d'altronde giustificabile sotto altri profili, risulta illegittima e ciò consegue l'ordine di cancellazione.

Si può conclusivamente osservare che l'interpretazione adottata appare l'unica scevra da dubbi di illegittimità costituzionale della normativa in esame.

Se infatti, si ritenesse legittima, e quindi insuscettibile di cancellazione, l'acquisizione del CED di dati concernenti una qualsiasi persona in relazione a fatti per i quali è stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione con formula piena, del tipo « perché il fatto non sussiste » e « per non aver commesso il fatto », la legge 121/81 presenterebbe forti dubbi di incostituzionalità, che qui brevemente si accennano.

Questi seri dubbi sussisterebbero anche qualora si volesse ignorare il profilo

del rispetto del diritto alla riservatezza, inteso nel suo aspetto di diritto alla difesa della propria sfera privata anche nei confronti dell'ingerenza dello Stato, considerato che nell'evoluzione giurisprudenziale non si è ancora pienamente affermata la concezione del riconoscimento di tale diritto, che secondo parte della dottrina troverebbe la sua tutela nell'art. 2 della Costituzione, in relazione alla libertà morale e al correlativo potere di autodefinizione il cui fondamento si rinviene nell'art. 13 della Costituzione, ovvero risulterebbe introdotto nell'ordinamento positivo italiano dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (resa esecutiva in Italia con legge di attuazione 4 agosto 1955, n. 848) e costituzionalizzato in forza dall'art. 11 della Costituzione o del principio *pacta sunt servanda* (il Tribunale non ignora, comunque, che la Corte Costituzionale attribuisce valore di legge ordinaria pattutoria resa esecutiva nell'ordinamento interno; così la sent. 22 dicembre 1980, n. 188).

In ogni caso sembrerebbe indubitabile una violazione dell'art. 3, a causa della disparità del trattamento che sarebbe riservato a situazioni che — come si è visto — appaiono giuridicamente e sostanzialmente identiche, quali quelle della persona mai denunciata e della persona denunciata e poi assolta con le anzidette formule piene.

Il principio di eguaglianza sarebbe altresì violato nel suo aspetto sostanziale espresso nell'art. 3 cpv. della Costituzione in quanto l'uso dei dati per finalità che non rientrano fra quelle attribuite all'Autorità di pubblica sicurezza può comportare un'indebita compressione della libertà individuale, determinando così una immotivata riduzione della dignità sociale, spettante in misura paritaria a tutti i soggetti che si trovano nelle medesime condizioni. Nel caso di specie, si assume — da parte dei ricorrenti — che si siano effettivamente verificati episodi di tal fatto, ossia controlli delle forze di polizia particolarmente approfonditi e con modalità adeguate al trattamento di pericolosi criminali, quali possono essere considerati i sequestratori di persone, e quali invece non sono di certo i C. e il R. che sono stati assolti dal delitto loro ascritto perché il fatto non sussiste. Né vale obiettare che eventi di tal genere

anno attribuiti non già all'esistenza dei dati, che registrano con completezza la posizione degli istanti, bensì all'attività dei singoli operatori preposti alla tutela della sicurezza pubblica, posto che è agevole replicare che tale rilievo, da un lato perde consistenza nell'ottica di una concreta considerazione degli effetti dell'inserimento e della conservazione dei dati, d'altro lato esso stesso conferma l'assunto della superfluità di tali informazioni, la cui utilizzazione, nello stesso ambito della attività di pubblica sicurezza, risulta ingiustificata ed anzi, dal punto di vista operativo, la presenza del dato può costituire elemento deviante.

III. Per quanto riguarda l'istanza di C.C. tendente ad ottenere la correzione del dato relativo alla denuncia e alla condanna riportate per detenzione di munizioni, registrate nel CED come detenzione di esplosivo, si rileva che presentata la stessa — depositata in Cancelleria il 13 dicembre 1984, — essendo stata presentata nel corso della procedura già in atto, non risulta comunicata al Ministero dell'Interno in persona del direttore dell'ufficio il coordinamento e la pianificazione.

Va pertanto disposta tale comunicazione ai sensi e nelle forme di cui all'art. 19 d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378. Sull'istanza medesima si provvederà nel caso di autonoma procedura, previo espletamento degli adempimenti di legge.

P.Q.M. — Visto l'art. 10, comma 5, legge 1° aprile 1981, n. 121, ordina la cancellazione del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno dei dati relativi alla denuncia e alla condanna riportate rispettivamente il 15 maggio 1974 e il 13 maggio 1976 per il reato di sequestro di persona da C.C., C.D. e P.S.

Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza agli istanti, al loro difensore, all'Amministrazione della Pubblica sicurezza, all'Avvocatura dello Stato di Milano e al P.M. in sede e al Comitato Parlamentare, di cui al comma 2 art. 11 legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Visto l'art. 19 d.P.R. 3 maggio 1981, n. 378 dispone la comunicazione dell'istanza presentata da C.C. il 13 dicembre 1984 al Ministero dell'Interno in persona del direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione.

CASSAZIONE SEZ. V PEN.

22 OTTOBRE 1985

PRESIDENTE: MODIGLIANI
 ESTENSORE: CATALANO
 RICORRENTE D.C.

Banche di dati • CED Ministero dell'Interno • Dati erronei, incompleti o illegittimamente raccolti • Potenziale influenza su un procedimento in corso • Istanza di cancellazione dopo la definizione del procedimento • Inammissibilità.

I dati la cui erroneità, incompletezza ed illegittima raccolta viene dedotta con l'istanza di cui all'art. 10, comma 5, legge 1° aprile 1981, n. 121, sono quelli suscettibili di essere utilizzati a carico dell'istante in un procedimento giurisdizionale o amministrativo in corso, vale a dire in un momento in cui si profila l'operatività sul piano concreto del dato, ai fini inerenti al procedimento medesimo. Una volta definito il procedimento, il dato, la cui acquisizione è subordinata alle condizioni della pendenza del procedimento e della sua attinenza allo stesso, esaurisce la sua potenzialità ad influire sul procedimento e viene meno, quindi, la ragione di neutralizzarne la proiezione.

(Omissis).

C.D., C.C. e P.S. chiedevano al Tribunale di Como, ai sensi dell'art. 10, comma 5, legge 1° aprile 1981, n. 121, la cancellazione dei loro nominativi dagli archivi del Centro elaborazione dati, istituito presso il Ministero dell'interno.

Esponevano gli istanti di essere stati denunciati il 15 maggio 1974 dai Carabinieri di Lurago d'Erba per il reato di sequestro di persona di cui all'art. 605 cod. pen. e di essere stati assolti con sentenza del Tribunale di Como del 13 maggio 1976, passata in giudicato il 13 giugno 1976, per insussistenza del fatto; che, ciò non pertanto, pur essendo stato annotato l'esito della vicenda giudiziale,

ria, i dati relativi alla denuncia erano stati conservati negli archivi del Centro.

Disposta la comunicazione delle istanze al Ministero dell'Interno, in persona del direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, e sentiti gli interessati, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e il P.M., il Tribunale di Como, con ordinanza del 15 gennaio 1985, disponeva la cancellazione dagli archivi del Centro elaborazione dati presso il Ministero dell'interno dei dati relativi alla denuncia 15 maggio 1974 e alla sentenza 13 maggio 1976.

Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione C.D., P.S. e il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica.

I primi due denunciano la nullità dell'ordinanza per contraddittorietà della motivazione e sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, legge 1° aprile 1981, n. 121 in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, per la parte in cui non prevede la cancellazione dei dati nella ipotesi di assoluzione con formula piena.

L'Amministrazione dell'interno denuncia l'erronea applicazione dell'art. 10, comma 5, legge 1° aprile 1981, n. 121 e dell'art. 19 d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, nonché, in via subordinata, l'erronea applicazione degli artt. 6, lett. a), 7, 8, 9 e 10 legge n. 121 del 1981, 604 e 504 cod. proc. pen. e 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — I ricorsi proposti da C.D. e P.S. sono inammissibili per difetto di interesse.

Posto, infatti, che le istanze avanzate al Tribunale di Como, sono state accolte, non si vede come l'impugnazione possa pervenire al raggiungimento di una situazione più vantaggiosa per gli impugnanti rispetto a quella esistente. Ed invero l'interesse ad impugnare sussiste nella misura in cui l'impugnazione sia idonea a costituire, mediante l'eliminazione di una pronuncia pregiudizievole, una situazione di maggior vantaggio rispetto a quella risultante dalla decisione impugnata.

Conseguentemente la questione di legittimità costituzionale, così come proposta dai ricorrenti, è priva di rilevanza.

Col primo motivo l'Amministrazione dell'Interno in sostanza deduce la inam-

missibilità della istanza di cancellazione, essendo l'istanza di cui all'art. 10, comma 5, legge 1° aprile 1981, n. 121 riservata a coloro che della esistenza dei dati che li riguardano siano venuti a conoscenza dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo. La doglianza è fondata.

Ed invero, l'Amministrazione ricorrente, lungi dall'isolare dal contesto la norma invocata e dal privilegiarne la lettera solo apparente, prospetta una interpretazione ancorata non solo al chiaro significato letterale ma anche al tessuto sistemistico della complessa regolamentazione nella quale la norma è inserita. L'art. 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121 dispone, infatti, che « chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perché compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti ». L'art. 19 del d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, che approva il regolamento emanato ai sensi dell'art. 11 della legge predetta, precisa che l'istanza è « presentata al tribunale penale competente ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121 da parte di chi viene a conoscenza, nei modi previsti dallo stesso comma, della raccolta sul proprio conto di dati che egli ritenga erronei, incompleti o illegittimamente raccolti ». L'art. 9, comma 2, della legge n. 121 del 1981 prescrive, poi, che « l'accesso ai dati e alle informazioni è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale » e l'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 378 del 1982 stabilisce che alle informazioni e ai dati può accedere « l'autorità giudiziaria avanti la quale è pendente un procedimento, mediante esibizione di apposita attestazione circa l'attinenza della richiesta al procedimento stesso ».

Orbene, rammentato che le informazioni e i dati in questione sono quelli conservati negli archivi automatizzati del Centro Elaborazione Dati istituito

presso il Ministero dell'Interno, nell'ambito dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione in materia di ordine e di sicurezza pubblica, e che il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione, conservazione negli archivi magnetici e comunicazione ai soggetti autorizzati delle informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, dal complesso delle disposizioni sopra richiamate emerge che i dati, la cui eroneità, incompletezza o illegittima raccolta viene dedotta con la istanza di cui all'art. 10, comma 5, citato, sono quelli suscettibili di essere utilizzati a carico dell'istante in un procedimento giurisdizionale o amministrativo in corso cioè in un momento in cui si profila la operatività sul piano concreto del dato, ai fini inerenti al procedimento medesimo.

Una volta definito il procedimento, il dato, la cui acquisizione è subordinata alle condizioni della pendenza del procedimento e della sua attinenza allo stesso esaurisce la sua potenzialità ad influire sul procedimento e viene meno quindi la ragione di neutralizzarne la proiezione.

Si giustificano, pertanto, la condizione di proponibilità dell'istanza (da chi sia venuto a conoscenza del dato che lo riguarda dagli atti o nel corso di un procedimento), il limite temporale per proporla (fino al momento della pendenza del procedimento) e la competenza a conoscerla (il Tribunale penale nel cui circondario è pendente il procedimento). In sostanza il problema della legittimazione è strettamente connesso al limite temporale segnato dalla pendenza del procedimento ed alla competenza stabilita in funzione di tale pendenza.

D'altronde, la norma di cui all'art. 10, comma 5, si inserisce in un complesso di disposizioni miranti, anche al di fuori della ipotesi della utilizzabilità del dato in un procedimento in corso, sia a garantire la genuinità, la completezza e la legittima raccolta dei dati confluiti negli archivi del CED sia a tutelare il diritto alla riservatezza dei cittadini.

Da un lato, infatti, è previsto un minuzioso sistema di controlli che vanno dal controllo tecnico predisposto ai sensi dell'art. 8, comma 3, a quello politico disciplinato dall'art. 10, comma 1, 2 e 3, controllo che può anche essere sollecita-

citato, nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dalla stessa autorità procedente (art. 10, comma 4). Dall'altro, assumono concreta rilevanza le limitazioni all'accesso ai dati e i divieti di utilizzazione previsti dall'art. 9 della legge nonché le procedure per l'accesso e la comunicazione dei dati previste dagli artt. da 9 a 14 del d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.

Va, inoltre, considerato che, attenendo la garanzia della genuinità, della completezza e della legittima raccolta dei dati all'interesse pubblico costituito dal corretto funzionamento del CED ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, l'iniziativa del privato viene funzionalizzata al soddisfacimento di tale interesse, nel senso che il soggetto privato è chiamato ad intervenire e a partecipare al controllo della correttezza del dato nel momento in cui si profila la possibilità concreta di una sua utilizzazione, nel momento cioè dell'attuazione pratica delle finalità predette.

E poiché risulta *per tabulas* che i C. e il P. hanno proposto l'istanza al di fuori di un procedimento giurisdizionale o amministrativo pendente nel quale il dato che li riguardava si presentava come suscettibile di essere utilizzato, l'istanza medesima si rivela inammissibile, col conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Il secondo motivo dedotto dall'Amministrazione dell'interno, col quale la ricorrente denuncia la illegittimità della disposta cancellazione, non ricorrendo nel caso di specie né la ipotesi della erroneità del dato né quella della sua illegittima raccolta, rimane assorbito dall'accoglimento della precedente censura.

P.Q.M. — La corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da C.D. e P.S. avverso l'ordinanza del Tribunale di Como del 15 gennaio 1985 e condanna i ricorrenti in solido, al pagamento delle spese del procedimento;

in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dal Ministero dell'Interno avverso la suindicata decisione, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

(●*missis*).

CASSAZIONE SEZ. I PEN.

14 APRILE 1986

PRESIDENTE:	CARNEVALE
ESTENSORE:	DINACCI
RICORRENTE	G.M.

Banche di dati • CED Ministero dell'Interno • Dati erronei • Controllo giurisdizionale • Presupposti • Conoscenza attraverso atti o attività non qualificati • Ammissibilità.

È legittimo il controllo giurisdizionale sulla correttezza dei dati contenuti nella banca dati del Ministero dell'Interno anche quando la conoscenza della loro asserita erroneità derivi da atti o attività non qualificati (nella fattispecie, apprendimento del dato negli uffici di polizia, diniego all'espatrio da parte della polizia di frontiera).

Banche di dati • CED Ministero dell'Interno • Dati erronei • Criteri di valutazione.

La fondatezza della richiesta di correzione e/o cancellazione dei dati contenuti nella banca dati del Ministero dell'Interno deve essere vagliata anche tenendo conto della finalità della banca, della legittimità dei canali di rifornimento, dei limiti indicati dalla legge per la raccolta dei dati.

Il Tribunale di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile — ai sensi dell'art. 10, legge 1° aprile 1981, n. 121 — la istanza di G.M., volta ad ottenere la cancellazione o la integrazione del dato a suo carico in ordine ad una denuncia per i delitti di associazione per delinquere, falsità materiale e ricettazione; dato inserito nel centro di elaborazione di cui all'art. 8, legge 121/1981. Ha rilevato, in motivazione, che il dato di cui innanzi (risultante da un rapporto dei

Carabinieri riguardante varie persone e che, per il M., non ha determinato la formulazione di una imputazione) non sarebbe stato conosciuto nell'ambito d'un procedimento giurisdizionale o amministrativo: di qui la inammissibilità della istanza che, sempre ad avviso del Tribunale, risulterebbe subordinata — nella lettera e nello spirito della legge — alla condizione della pendenza d'un procedimento (giurisdizionale o amministrativo).

Ha osservato, poi, il Tribunale che l'interesse alla eliminazione o alla correzione del dato incamerato sarebbe, in ogni caso, tutelato dal ricorso al Comitato parlamentare (v. ordinanza impugnata). Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il M., deducendone, con vari motivi, la nullità.

Com'è noto, la finalità di raccogliere, analizzare e catalogare notizie intese a rendere più efficace la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica con innegabili riflessi operativi sulla prevenzione e sull'accertamento dei reati non è del tutto nuova. Se ne ha una conferma nel settore della disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (cfr. in particolare gli artt. 7, 104 e 105 della legge 22 dicembre 1975, n. 685), oltre che nell'art. 165-ter cod. proc. pen., il quale consente al Ministro dell'Interno di chiedere all'a.g. copie di atti processuali o informazioni scritte sul loro contenuto in riferimento a reati di maggiore allarme sociale. Ciosicché la tendenza all'uso (razionale) delle informazioni in relazione ai reati che palesano livelli particolari di organizzazione criminale, sia comune che politica, è chiara. Ed è questa tendenza che ha trovato ampi spazi in occasione della legge sul riordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Si è data così una fisionomia alla banca dei dati mediante la indicazione dei suoi compiti e la precisazione delle modalità del suo funzionamento. Con la « istituzionalizzazione » d'un canale d'informazione, sul quale — com'è stato detto — si basa prevalentemente la nuova organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, la legge non ha ignorato — e non poteva essere diversamente — talune delicate implicazioni relative alle sfere giuridiche soggettive.

Di qui due controlli, profondamente diversi.

Il primo, che è affidato al Comitato parlamentare, viene eseguito, di norma, con verifiche periodiche dei programmi, dei dati e delle informazioni. In tutti i casi l'obiettivo consiste nell'accertare se siano stati rispettati i limiti posti dall'art. 7 della legge 121/1981. Si tratta — ed il rilievo s'impone in rapporto alla parte motiva della impugnata ordinanza — d'una garanzia solo indiretta del diritto dell'interessato, tendendosi, in definitiva, ad assicurare il « buon andamento della pubblica amministrazione » in adempimento dell'art. 97 della Costituzione; e ciò anche nella evenienza (ipotizzata dai giudici nella impugnata ordinanza) di un'attivazione del meccanismo in discorso ad opera dell'interessato. Una tutela diretta sembra, invece, scorgersi nell'altro controllo, quello giudiziario. Quest'ultimo viene predisposto per il caso in cui l'interessato venga a conoscenza, « dagli atti o nel corso d'un procedimento giurisdizionale o amministrativo, della esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti » (art. 10, comma 5, legge 121/1981). Ai fini della legittimazione al procedimento camerale dinanzi al Tribunale penale occorre, dunque, che l'interessato abbia appreso — nei modi innanzi riferiti — notizie giudicate erronee, incomplete o raccolte in violazione dei canoni fissati dalla legge (notizie che, s'intende, siano state comunicate dalla banca). Il tenore letterale, oltre che logico, della norma, contrariamente a quanto ha sostenuto il Tribunale nella ordinanza (condivisa dal P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria scritta del 31 gennaio 1986), è assai ampio: basta che l'interessato sia comunque venuto a conoscenza della esistenza delle notizie di cui sopra perché possa inscenare la procedura camerale. Diversamente non avrebbe spiegazione la espressione normativa « dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo »: si è voluto così sottolineare che, a parte la pendenza del procedimento, è sufficiente che l'interessato abbia conosciuto le notizie reputate erronee, incomplete o illegittime dagli « atti » e cioè dalle più varie fonti anche se non qualificate. Sintomatica, del resto, è la indicazione degli « atti » senza alcuna precisazione; ond'è che da tale indeterminata ed incolore in-

dicazione di legge non può escludersi un veicolo di conoscenza non qualificato. L'apprendimento, da parte del ricorrente, della notizia in questura (apprendimento che certamente si collega agli « atti ») o la conoscenza del dato in conseguenza del rifiuto dell'autorità di frontiera di permettere allo stesso ricorrente l'espatrio con la « carta d'identità » (recante la stampigliatura « valida per l'espatrio ») costituiscono indiscutibili circostanze di legittimazione al controllo giudiziario.

D'altra parte, se la legge avesse voluto subordinare il controllo in parola alla sola pendenza d'un procedimento giurisdizionale o amministrativo, avrebbe dovuto puntualizzare una precipua connotazione degli « atti », facendo, ad esempio, riferimento agli « atti del procedimento in corso ». La genericità della locuzione « atti » (in alternativa alla previsione della pendenza del procedimento) riafferma — in un modo che non può essere più esplicito — la validità della conclusione qui intravista.

La contraria opinione dei giudici di merito, oltre a porsi in contrasto col vigente dato normativo, ignora la valenza politica e sistematica del controllo in esame, riducendo la correlativa tutela ad una ridondanza enfatica. E, invero, nella interpretazione restrittiva della norma, le implicazioni derivanti dall'uso dei dati sul diritto dell'interessato ricevono scarsissima considerazione, limitandosi il controllo giudiziario ad una condizione (pendenza del procedimento) di difficile attuazione: il che — lo si è visto — non corrisponde alla *voluntas legis*, la quale, anche se non ha avuto specificamente riguardo alla riservatezza (sul punto significativa sembra essere la « tutela amministrativa e giurisdizionale » dell'art. 22 dello schema di « disegno di legge Mirabelli » concernente l'esercizio delle banche di dati personali ad elaborazione informatica), ha inteso garantire, in via diretta, il diritto del cittadino alla correzione, cancellazione o integrazione del dato che lo riguarda.

La ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio allo stesso giudice che l'ha pronunciata perché verifichi attraverso gli accertamenti più idonei e con l'acquisizione dei necessari documenti la eventuale fondatezza delle doglianze dell'interessato con riferimento

alle finalità della banca, alla legittimità dei canali di rifornimento e ai limiti indicati dalla legge per la raccolta dei dati.

P.Q.M. — La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia per nuova deliberazione.

IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE SULLA BANCA DATI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

1. Il Centro per la raccolta, l'elaborazione, la classificazione e la conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati e la loro comunicazione ai soggetti autorizzati — istituito presso il Ministero dell'interno con legge 1° aprile 1981, n. 121, contenente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza — è sottoposto, nello svolgimento della sua attività, ad una serie di controlli, il cui ambito di esperibilità, tuttavia, non risulta, a livello legislativo, ben definito.

Il controllo tecnico, affidato ad una commissione — costituita con decreto del ministro dell'interno e presieduta dal funzionario preposto all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione — incaricata della fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento, da parte del Centro, delle operazioni di sua competenza, è, forse, quello più chiaramente individuato, nella sua finalità e nei suoi limiti. La commissione deve vigilare, infatti, affinché il personale in servizio presso il Centro osservi i criteri e rispetti le norme preventivamente fissati (art. 8, comma 3).

Tra le prescrizioni assumono rilievo indubbiamente preminente quelle tese a rendere ineludibile il divieto, posto dall'art. 9, comma 3, in ordine alla utilizzabilità delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali del Centro ed alla circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione, fuori dei casi di accesso tassativamente indicati. Poiché la trasgressione di questi divieti è penalmente sanzionata dall'art. 12 che prevede la reclusione — pure per l'ipotesi di condotta colposa — da infliggere a chi comunichi o faccia uso di dati ed informazioni in violazione della legge, può ritenersi che il controllo interno miri essenzialmente ad assicurare il rispetto dell'esigenza di

riservatezza, suscettibile di essere violata quante volte le notizie memorizzate vengano trasmesse a chi non risulti legittimato a riceverle o siano utilizzate per fini non rispondenti a quelli propri del Centro.

Diversamente strutturati appaiono gli altri tipi di controllo, definibili esterni, in contrapposizione a quello tecnico che è un controllo interno, in quanto compiuti da autorità con competenze istituzionali del tutto distinte da quelle dell'organo preposto alla gestione del Centro.

In un primo gruppo possono individuarsi le verifiche di natura politica o amministrativa, esperibili tanto dal Comitato parlamentare di cui all'art. 11, comma 2, legge 24 ottobre 1977, n. 801, quanto da qualsiasi autorità amministrativa. In un secondo gruppo si raccolgono, invece, i controlli esercitabili in sede giurisdizionale, ordinaria o amministrativa.

La descrizione legislativa del sistema dei controlli, contenuta nell'art. 10, è decisamente frammentaria e convulsa, limitandosi la norma a fare una serie di previsioni, slegate l'una dall'altra, il più delle volte incomplete, nell'intento di ricomprendere tutte le ipotesi di evidenziazione di irregolare funzionamento del Centro, senza soffermarsi, tuttavia, a delineare entro contorni precisi, i limiti della competenza, i casi di legittimazione, l'entità dei poteri di accertamento, la qualità dei rimedi applicabili all'esito del controllo.

Una distinzione netta è ricavabile unicamente dal raffronto tra il controllo politico e le altre forme di verifica, nel senso che solo con riguardo ai compiti affidati al Comitato parlamentare è detto, nella legge, in che modo quest'ultimo debba procedere e cosa debba fare. Il Comitato, infatti, attraverso periodiche verifiche dei programmi nonché di dati e di informazioni casualmente estratti e forniti senza riferimenti nominativi, deve accertare che non risultino violate le prescrizioni contenute nell'art. 7, ordi-

* Nel presente scritto non si è potuto tenere conto della decisione della Corte di Cassazione 14 aprile 1986, dianzi riportata, che si è resa disponibile solo in fase di impaginazione del fascicolo. Per molte delle statuizioni in essa contenute valgono le considerazioni già svolte in relazione alle altre pronunce. Ci si riserva, comunque, di intervenire nuovamente sul tema, in particolare in relazione ai punti più controvertibili della citata sentenza.

nando, in caso contrario, la cancellazione dei dati raccolti in violazione dei divieti oppure oltre i limiti previsti da tale articolo. Dalla lettura delle due disposizioni si evince, così, che il controllo politico è stato previsto al fine di assicurare la legittimità della raccolta dei dati e delle informazioni. L'art. 7 invero si preoccupa di segnare i confini, stabilendo che le notizie:

a) devono risultare da documenti comunque conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, da provvedimenti o sentenze dell'autorità giudiziaria, da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili nei casi e nelle forme previsti dall'art. 165-ter cod. proc. pen., da indagini di polizia;

b) non possono essere raccolte per il solo fatto della razza, della fede religiosa o dell'opinione politica dei cittadini oppure della adesione degli stessi a principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che essi svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti in tali settori;

c) se riguardano operazioni o posizioni bancarie sono acquisibili nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria;

d) possono provenire da polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea, di quelli di confine nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.

Rinviano, quanto alla specificazione del potere di ordinare la cancellazione dei dati attribuito al Comitato parlamentare, all'art. 7, il legislatore ha voluto chiarire che il Comitato sovrintende, attraverso le verifiche periodiche e l'esame per campione, al controllo della legittimità della raccolta, disponendo che siano cancellati quei dati che risultino acquisiti in forma illegittima.

Viceversa, l'autorità amministrativa e quella giurisdizionale sono autorizzate a sollecitare — quando lo rilevino di ufficio — o ad ordinare — quando siano attivate da un'istanza dell'interessato — la cancellazione non solo dei dati illegittimamente raccolti, ma pure di quelli che si rivelino erronei, così come possono disporre o richiedere che siano integrati i dati risultati incompleti.

Le disposizioni relative alla cancellazione o alla integrazione debbono essere impartite in ogni caso dal Comitato parlamentare, non essendo previsto un collegamento diretto tra autorità amministrativa o giurisdizionale e Centro elaborazione dati. Quando procede a verifiche dirette, il Comitato dispone la cancellazione dei dati illegittimamente raccolti; quando agisce, invece, in accoglimento di una sollecitazione dell'autorità amministrativa o giurisdizionale oppure in esecuzione di un ordine impartito da quest'ultima, ingiunge al Centro di cancellare altresì i dati erronei o, eventualmente, di rettificarli e di integrare quelli incompleti.

L'organo preposto, in via continuativa, all'attività di controllo non può ottenere la rettifica delle notizie erranee o l'integrazione di quelle incomplete, mentre tale potere è riconosciuto a qualsiasi autorità amministrativa che ne venga a conoscenza nel corso di una procedura di sua competenza e all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento giurisdizionale. Ciò perché il Comitato deve limitarsi a controllare la legittimità della raccolta delle informazioni, secondo la dettagliata enunciazione legislativa, mentre per la erroneità del dato o la sua incompletezza, la legge si rimette genericamente ai poteri di accertamento dell'autorità amministrativa o giurisdizionale. Quanto al controllo esercitabile d'ufficio, sia dalla prima che dalla seconda, il legislatore si limita a dire che la notizia al Comitato parlamentare è trasmessa, allorché nel corso del procedimento « viene rilevata » l'erroneità o incompletezza del dato o l'illegittimità della sua raccolta. Qualcosa di più risulta a proposito del procedimento incidentale, iniziato innanzi al giudice penale, « nel cui circondario è pendente il procedimento », dall'interessato che venga a conoscenza dell'esistenza dei dati e delle informazioni irregolari. In tal caso, il Tribunale penale prima di ordinare la cancellazione o l'integrazione compie « gli accertamenti necessari ». È, questa, una formula sicuramente meno laconica di quella che si richiama alla mera « rilevazione », ma non è, comunque, idonea a far comprendere la natura ed i limiti degli accertamenti che in proposito possono essere disposti o, quanto meno, i criteri in base ai quali essi vanno eseguiti.

Un ulteriore profilo non chiaro, anch'esso di notevole interesse, attiene alla individuazione dei limiti entro cui il singolo è legittimato a proporre l'istanza di rettifica o cancellazione. In ordine alla facoltà dell'autorità precedente, in via amministrativa o giurisdizionale, di rilevare l'errore o l'illegittimità, il dettato legislativo può ritenersi sufficientemente esplicativo, nel senso che, richiamandosi alla rilevazione che abbia luogo « nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo », lascia intendere che l'intervento è consentito se ed in quanto il procedimento stesso non si sia esaurito. La definitività del provvedimento conclusivo segna il limite del controllo. viceversa, quando descrive la situazione che legittima il soggetto interessato a presentare l'istanza, la norma autorizza tanto chi venga a conoscenza del dato erroneo, incompleto o *contra legem* raccolto « nel corso di un procedimento », quanto chi ne abbia notizia « dagli atti » del procedimento stesso. Questa seconda eventualità lascia intendere che si possa prescindere dalla esistenza in vita del procedimento e che la sua conclusione non costituisca causa preclusiva per chiedere l'intervento del giudice penale in funzione di controllo. Senonché, nel fornire indicazioni circa la individuazione del tribunale penale che sarà competente a conoscere dell'istanza, il legislatore precisa che è quello « nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo ». Questa puntualizzazione farebbe pensare che la proponibilità dell'istanza è condizionata alla pendenza del procedimento. Se così fosse, non si comprenderebbe, però, la ragione della specificazione tra « atti » e « corso » del procedimento, inserita laddove si prevede la legittimazione dell'interessato ad agire in giudizio.

2. Gli aspetti di più intensa problematicità della disciplina dei controlli sulla banca dei dati, così come emergenti dal riepilogo di punti salienti del dettato legislativo, sono rappresentati dalla lacunosità della descrizione legislativa a proposito della funzione di « valutazione », oltre che di classificazione ed analisi, delle informazioni e dei dati che devono essere forniti al Centro, attribuita all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, cui è assegnata la gestione

del servizio di elaborazione dei dati; dalla non chiara specificazione dei limiti della legittimazione del singolo alla richiesta di procedimento per la correzione, rettificazione o cancellazione dei dati stessi; dalla omessa enunciazione dei criteri di accertamento che debbono essere applicati dal Tribunale penale in fase di verifica delle notizie, ai fini della decisione circa la loro regolare memorizzazione.

Era prevedibile, quindi, che l'autorità giudiziaria, chiamata a verificare la congruità della disciplina dei controlli sul Centro elaborazione dati, si soffermasse su questi tre punti, assumendo, al riguardo, posizioni, a volte, contrastanti. La non linearità della previsione legislativa o la carenza della stessa non potevano non determinare il sorgere di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, già in occasione delle prime applicazioni della legge. Va detto subito, però, che, pure quando la ricostruzione interpretativa non convince, si colgono nell'intervento della giurisprudenza elementi di riflessione di indubbio interesse.

Più che utile appare, allora, analizzare le singole decisioni finora emesse, perché dall'esame globale delle stesse, al di là dei contenuti che possono senz'altro essere condivisi se ed in quanto pienamente rispondenti alla ragion d'essere della norma, emerge, maggiormente là dove si radica il contrasto in ordine alla portata applicativa di singole parti della disciplina, l'esigenza di procedere ad una integrazione della stessa che, emessa nella prospettiva della risistemazione, di una materia di carattere ben più generale, qual è appunto, l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, non poteva, per necessità di cose, presentare quella minuziosità di previsione che la delicatezza del tema esigeva. Previsto per grandi linee, il meccanismo di acquisizione e di utilizzazione di informazioni e dati va necessariamente perfezionato in sede legislativa, non potendosi lasciare un istituto, che incide direttamente su un bene primario, qual è la riservatezza personale, privo di una regolamentazione che ne fissi, in maniera puntuale, i contorni.

3. Il sistema dei controlli — articolato su piani diversi a seconda dell'autorità che, di volta in volta, è abilitata ad ef-

fettuare la verifica del fine cui quest'ultima deve tendere, dei tempi in cui si svolge e delle forme che debbono essere seguite — ruota, in definitiva, intorno a quello che è lo strumento peculiare, vale a dire il procedimento giurisdizionale, attivabile dall'interessato che abbia conoscenza di una irregolare memorizzazione di notizie che lo riguardano. È evidente che la rettifica, più che disposta di ufficio dall'autorità che svolge il controllo, viene chiesta da chi è in grado più di tutti di verificare che la registrazione sui nastri magnetici è erronea, incompleta o determinata da una illegittima raccolta dei dati, perché dispone direttamente degli elementi di riscontro. È su questo meccanismo che deve necessariamente accentrarsi l'attenzione, al fine di accertare se siano stati bene definiti, per un verso, i poteri d'intervento del giudice penale e, per altro verso, le garanzie individuali.

Per la verità, il dato normativo appare piuttosto scarno: ci si limita a prevedere che chiunque venga a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di notizie che lo riguardano, da lui ritenute erronee o incomplete o illegittimamente raccolte, possa avanzare istanza al tribunale penale — nel cui circondario sia pendente il procedimento medesimo — perché compia gli accertamenti necessari ed ordini la cancellazione o l'integrazione dei dati.

La previsione si chiude con la indicazione della forza di procedimento — in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico ministero — del tipo di provvedimento — ordinanza, da notificarsi anche al Comitato parlamentare — e con la precisazione che avverso tale ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione.

È un'ulteriore applicazione del procedimento camerale, caratterizzato da una forma embrionale di contraddittorio e garantito, secondo un criterio oramai di generale applicazione, dal controllo del giudice di legittimità. L'integrazione della disciplina attraverso il richiamo delle norme codicistiche, è incontestabile, pur se manca nell'art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121 una norma di rinvio, particolarmente per quel che concerne i poteri di cognizione del tribuna-

le, avuto riguardo alla specificità dell'oggetto dell'accertamento.

Il raffronto immediato tra le massime dà la misura dell'interesse ad approfondire l'esame delle decisioni da cui esse sono state enucleate, sia perché si profila la risoluzione di quesiti strettamente collegati alla peculiare natura del procedimento applicato, sia perché risultano affrontate questioni che non attengono direttamente all'*iter* procedimentale, ma trascendono quest'ultimo ed invertono il problema di fondo della congruità del meccanismo di controllo giurisdizionale.

4. È un dato di fatto estremamente significativo che le istanze che hanno sollecitato le pronunce pur traendo spunto da situazioni procedurali ben distinte l'una dall'altra, sono ispirate dalla medesima esigenza di tutela della riservatezza di soggetti coinvolti in esperienze giudiziarie penali risoltesi con un nulla di fatto.

Nella vicenda di cui si sono occupati prima il Tribunale di Brindisi e poi quello di Napoli, l'interessato è venuto a conoscenza dell'esistenza di dati che lo riguardano nel corso di una procedura amministrativa per il rilascio del porto d'armi. Nell'altro caso, invece, gli interessati hanno adito il giudice penale perché non più disponibili a subire rigorosi accertamenti della polizia di sicurezza nelle occasioni più varie.

All'origine vi era stato, comunque, un procedimento penale definitosi con l'accertamento dell'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria. Si erano realizzate, cioè, le condizioni necessarie e sufficienti perché si procedesse alla memorizzazione dei dati riguardanti il procedimento penale: in entrambe le situazioni emerge la regolarità della procedura di raccolta, classificazione e memorizzazione dei dati.

Il disposto dell'art. 3 del regolamento — concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati dagli archivi magnetici nel centro elaborazione dati — approvato con d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, cui rinvia l'art. 11 della legge n. 121 del 1° aprile 1981, risulta rigorosamente rispettato. In esso si stabilisce, infatti, che le procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati che devono

essere acquisiti negli archivi magnetici sono classificati in due diverse categorie inerenti, rispettivamente, gli ordinari dati d'ufficio la cui diramazione a tutti gli operatori di polizia sia indispensabile per soddisfare le normali esigenze operative assolve dagli ufficiali e dagli agenti di forze di polizia e i dati, diversi da quelli ordinari, particolarmente riservati, attinenti alla lotta contro la criminalità comune e organizzata, nonché contro il terrorismo e l'eversione.

I reati per i quali gli istanti erano stati denunciati all'autorità giudiziaria erano tutti qualificati dalla particolare gravità, trattandosi in un caso di sequestro di persona e nell'altro di associazione per delinquere, spaccio e detenzione di stupefacenti e ricettazione di preziosi. Nessun dubbio, quindi, sulla regolarità della trasmissione dei dati al Centro e sulla necessità delle operazioni conseguenziali alla loro acquisizione.

Le ragioni delle doglianze si specificavano, invece, nella illegittima permanenza di tali dati presso il Centro e nella automatica utilizzazione degli stessi da parte della polizia di sicurezza, nonostante l'infondatezza dell'accusa, accertata con provvedimento giurisdizionale oramai definitivo. In entrambe le ipotesi è stata evidenziata la carenza della disciplina legislativa della banca dei dati, volta a fissare le modalità di raccolta, di accesso, di comunicazione dei dati e delle informazioni e non anche a precisare quale durata possa avere la memorizzazione.

La procedura per la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o per la integrazione di quelli incompleti acquista, nell'economia della legge, la dimensione molto ridotta di meccanismo, meramente eventuale, attivabile, comunque, con riferimento alle operazioni acquisitive, attraverso l'attività di controllo compiuta dall'autorità amministrativa o giurisdizionale o dal comitato parlamentare. Manca cioè tra le norme che regolano il funzionamento della banca dei dati una previsione espressa che dica per quanto tempo le notizie relative ad un procedimento penale debbano essere tenute negli archivi. Tuttavia, dal contesto delle disposizioni in materia non sembra si debba dedurre la determinazione di prescindere, ai fini della conservazione e della utilizzazione

del dato memorizzato, dalla vicenda giudiziaria dalla quale il dato stesso è stato tratto. Sul funzionamento della banca dei dati le valutazioni giudiziarie sono destinate inevitabilmente ad incidere. È questo l'aspetto più interessante della questione affrontata con diversità di intenti dai giudici di merito e da quelli di legittimità.

Le varie pronunce che si sono succedute sui due casi di specie portati all'esame del giudice penale ruotano in definitiva su questo interrogativo di fondo che presuppone la incompletezza della disciplina legislativa. Ci si è chiesti, stimolati dagli interessati, se una notizia di reato abbia in sé la capacità di sollecitare la polizia di sicurezza a controlli più rigorosi, a verifiche più minuziose sulla persona rimasta coinvolta, pur quando l'autorità giudiziaria, nei modi e nelle forme del processo, ne abbia accertata la manifesta infondatezza. La soluzione di volta in volta proposta merita di essere approfondita: essa non appare, per la verità, del tutto convincente, tanto nell'ipotesi in cui sia positiva quanto in quella in cui risulti negativa. Si sarebbe portati, senza dubbio, a condividere la soluzione negativa perché rispondente a quelle istanze di fondo da cui scaturiscono i principi generali che regolano l'accertamento penale, ma, a ben guardare, il ragionamento interpretativo svolto dai giudici che a tale conclusione sono pervenuti non può essere accettato senza rilievo alcuno. È abbastanza singolare che in nessuna delle decisioni che si commentano si ritrovi un riferimento all'art. 3, comma 3 del Regolamento, secondo cui le procedure « devono in ogni caso svolgersi nel più rigoroso rispetto dei principi dettati dalla legge e della tutela del cittadino dall'uso illegittimo delle informazioni e dei dati di cui è consentita la raccolta ».

Appare evidente dal tenore delle istanze presentate che gli interessati lamentavano irregolarità non già nella raccolta delle notizie e nelle operazioni ad esse strettamente conseguenziali, bensì nell'uso indiscriminato dei dati memorizzati, nonostante le pronunce giurisdizionali.

5. Le due vicende esaminate hanno avuto un *iter* procedurale diverso, caratterizzato, nel primo caso, da una pro-

nuncia d'incompetenza territoriale cui ha fatto seguito la decisione sul merito dell'istanza, e nel secondo dall'intervento della Corte di Cassazione sull'ordinanza del giudice di primo grado.

La questione di cui si è occupato il Tribunale di Napoli era stata inizialmente proposta innanzi a quello di Brindisi, ritenendo l'istante di dover radicare in quel circondario la competenza perché in tale luogo era stato redatto il rapporto di polizia giudiziaria da cui aveva avuto origine la trasmissione dei dati al Centro elaborazione. Esattamente, però, il Tribunale di Brindisi si è dichiarato territorialmente incompetente, alla stregua del disposto di cui all'art. 10, comma 5, secondo cui l'istanza va avanzata al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento. È ineccepibile, quindi, la decisione sulla competenza, non consentendo equivoci di sorta il dato legislativo, estremamente chiaro al riguardo. Inevitabile, pertanto, la riproposizione dell'istanza innanzi al Tribunale di Napoli, dal momento che la conoscenza da parte dell'interessato era avvenuta nel corso di una procedura per il rilascio del porto di armi avviata presso la questura di quella città. Poiché la notizia può essere assunta dagli atti o nel corso di un procedimento, non solo giurisdizionale, ma pure amministrativo, la competenza non poteva non essere individuata nel tribunale penale nel cui circondario pendeva il procedimento amministrativo. Pur se la doglianza dell'istante si concretava, altresì, nella denuncia di sottoposizione ad investigazioni e a numerose perquisizioni personali, ad iniziativa della polizia di sicurezza, l'elemento determinante, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, esattamente veniva colto, prima dal Tribunale di Brindisi e poi da quello di Napoli, nel luogo di pendenza della procedura per il rinnovo del porto d'armi.

La puntualizzazione appare quanto mai necessaria perché l'altra istanza, tendente ad ottenere la cancellazione dei dati, prescindeva dalla instaurazione di un vero e proprio procedimento, giurisdizionale o amministrativo. Esso si basava unicamente sulla intolleranza dell'interessato alla particolare attenzione della polizia di sicurezza, giustificata, dal punto di vista della prevenzione ge-

nerale, dalla persistente trasmissione, ad opera del Centro elaborazione dati, di informazioni agli agenti operanti, relative alla memorizzazione della vicenda processuale, conclusasi poi, con un'assoluzione per insussistenza del fatto, assistita dalla forza del giudicato.

6. In questa seconda occasione, per la verità, l'autorità giudiziaria di merito ha interpretato il dato normativo in termini elastici, provocando la giusta rettifica della Corte di Cassazione. Il Tribunale di Como — che ha svolto, al riguardo considerazioni meritevoli di approfondimento — ha ritenuto di dover distinguere dalle precisazioni afferenti direttamente ai criteri per la determinazione della competenza, quelle riguardanti la legittimazione a proporre l'istanza. I giudici di merito hanno affermato che se è incontestabile che la conoscenza, da parte di un soggetto, di atti che lo interessano, deve trovare la propria fonte negli atti di un procedimento giurisdizionale e amministrativo o, comunque, avere origine nel corso di uno di tali procedimenti, è discutibile, invece, che il riferimento al tribunale penale nel cui circondario è pendente il procedimento, intenda introdurre un limite temporale all'istanza di cancellazione. Poiché manca una previsione esplicita di inammissibilità dell'istanza conseguente al mancato rispetto dell'ipotetico limite temporale, non può, ad avviso del Tribunale, farsi scaturire dal lato legislativo, in via esplicita, una conseguenza così drastica. Il ragionamento svolto merita di essere condiviso solo nella parte in cui ha tenuto distinto esattamente il problema dell'individuazione della competenza territoriale da quello dei limiti entro cui l'interessato è legittimato a presentare l'istanza, perché, effettuata tale puntualizzazione, il giudice di merito, nell'ulteriore argomentazione svolta, ha abbandonato del tutto la previsione legislativa, proiettandola chiaramente al di là dei suoi limiti. Nell'affermare che un rapporto diretto tra conoscenza del dato che si ritiene indebitamente memorizzato e procedimento cui far risalire la conoscenza stessa, può in concreto non verificarsi, ha sostenuto che il soggetto ben può apprendere l'esistenza di dati che lo riguardano, successivamente, o, addirittura, al di fuori di un procedimento giu-

risdizionale o amministrativo. Se ci si volesse attenere ad una interpretazione strettamente letterale della legge, si dovrebbe pervenire, secondo il giudice di merito, alla conclusione, sicuramente irragionevole, del non riconoscimento all'interessato del diritto di presentare istanza di cancellazione di dati di cui abbia appreso l'esistenza in modi e tempi diversi da quelli indicati nella disposizione in esame. Di qui l'interpretazione prospettata di non esigere che la conoscenza dell'inserimento dei dati, abbia diretta origine nel procedimento, essendo sufficiente che in esso trovi, comunque, la sua ragion d'essere. Qualora manchi, pertanto, un procedimento diverso da quello che ha determinato l'immissione della notizia nel centro elaborazione dati, ci si deve riconnettere, ha concluso il tribunale, a quest'ultimo che è pur sempre alla base della conoscenza dell'esistenza del dato.

È chiaro che per questa via si finisce per prescindere del tutto dalle prescrizioni contenute nella norma, perché, confondendo tra criteri di competenza e limiti d'esercizio di un diritto, si fa dire alla legge cosa del tutto diversa da quella che essa vuole, in effetti prescrivere. Pur se apprezzabile, la tendenza ad ampliare, per tale via, la possibilità di invocare la tutela giurisdizionale non può essere condivisa, anche perché l'istanza al tribunale penale non è sicuramente l'unico mezzo posto a disposizione degli interessati. Nulla esclude, infatti, che quando manchi un procedimento giurisdizionale e amministrativo che costituisca la ragione o l'occasione per la presentazione dell'istanza, il soggetto possa far ricorso ad altre iniziative, segnatamente quelle riconducibili nell'ambito delle richieste di provvedimenti urgenti, qualora venga per altro canale a conoscenza di notizie che lo riguardano e che ritiene irritualmente memorizzate perché erronee, incomplete o illegittimamente raccolte. È innegabile che la tutela della riservatezza e delle altre prerogative costituzionalmente assicurate debba trovare sempre attuazione, non potendo concepirsi che la garanzia sussista solo se la conoscenza tragga origine dagli atti o nel corso di un procedimento.

7. Sul punto, l'intervento della Corte di Cassazione fa registrare un orienta-

mento diametralmente opposto che non merita, però, consenso, in quanto restringe indebitamente la sfera di operatività del meccanismo di controllo giurisdizionale, così come strutturato dall'art. 10 della legge.

I giudici di legittimità hanno affermato che i dati la cui erroneità, incompletezza o illegittima raccolta venga dedotta con l'istanza di cancellazione o di rettifica sono solo quelli suscettibili di essere utilizzati a carico dell'istante in un procedimento giurisdizionale o amministrativo in corso, vale a dire, in un momento in cui si profila l'operatività sul piano concreto del dato, ai fini inerenti al procedimento medesimo.

La puntualizzazione, ineccepibile dal punto di vista della coerenza logico-formale del procedimento interpretativo, potrebbe essere accolta unicamente se con essa si intendesse contrastare la tendenza espressa dai giudici di merito a considerare proponibile l'istanza di correzione o cancellazione innanzi al tribunale che si sia occupato del procedimento penale a carico degli istanti, indipendentemente da un rapporto, diretto o indiretto, tra il procedimento stesso e la conoscenza del dato memorizzato di cui si vuole la cancellazione o la rettifica.

Quando si sostiene, così come ha fatto la Corte di Cassazione, che una volta definito il procedimento, il dato, la cui acquisizione è subordinata alle condizioni della pendenza del procedimento e della sua attinenza allo stesso, esaurisce la sua potenzialità ad influire sul procedimento e viene meno, quindi, la ragione di neutralizzare la proiezione, si individua una preclusione alla facoltà di presentazione dell'istanza che, non giustificata dal dato legislativo, non è eccessivo definire arbitraria.

Se alla elasticità dell'interpretazione dei giudici di merito fa riscontro il rigore applicativo di quella proposta dalla Corte di Cassazione, è perché evidentemente il dato normativo su cui si fondano soluzioni così radicalmente contrastanti, è formulato in maniera non chiara. Le carenze o equivocità espressive, però, vanno integrate o chiarite alla luce di una valutazione complessiva del contesto delle disposizioni nelle quali si inserisce la norma dovendosi cogliere la ragion d'essere della previsione legislativa nella sua interezza, unicamente in sede di interpretazione sistematica.

Nella verifica degli esatti termini della situazione concreta che il legislatore ha inteso disciplinare, l'interprete non può prescindere dal considerare che la procedura prevista dall'art. 10 della legge richiamata ha un significato di garanzia, che si esprime in termini di riconoscimento del diritto del soggetto, nei cui riguardi siano acquisite, memorizzate e trasmesse notizie, di ottenere, attraverso l'intervento dell'autorità giudiziaria, le necessarie rettifiche o cancellazioni. Sia per i modi e per i termini del giudizio, sia, soprattutto, per le forme della legittimazione dell'interessato il meccanismo procedurale ha una finalizzazione chiaramente riconducibile nell'ambito di esercizio del diritto di difesa, intendendo questa espressione in senso lato, comprensiva, tanto delle iniziative ricollegabili al vero e proprio contraddittorio quanto di quelle tendenti ad ottenere la tutela della personalità, nella sua proiezione costituzionale comprendente altresì l'aspetto della riservatezza.

Le norme fondamentali della legge istitutiva del Centro elaborazione dati utili a intendere nella sua reale dimensione il diritto individuale, esercitabile mediante la proposizione dell'istanza all'autorità giudiziaria per la cancellazione o integrazione dei dati, si sostanziano nel divieto di acquisizione di determinate notizie e nella previsione della facoltà dell'autorità giudiziaria o delle altre autorità della pubblica amministrazione di accedere alla banca dei dati. Il procedimento camerale per la correzione o cancellazione dei dati può essere instaurato, infatti, sia per tutelare esigenze riconducibili alla raccolta delle notizie e delle informazioni, sia per garantire l'interessato nei confronti dell'ulteriore attività del Centro, consistente nella trasmissione delle notizie elaborate alle autorità richiedenti.

L'interesse del singolo soggetto, concretamente in forme di tutela giurisdizionale, può scaturire da ciascuna delle tre operazioni fondamentali attribuite al Centro, vale a dire, la raccolta, la classificazione e la trasmissione delle notizie. I diritti suscettibili di essere lesi dalla malaccorta o irregolare gestione di ciascuna delle tre menzionate operazioni possono essere i diritti della personalità in senso stretto oppure i diritti esercitabili in sede giurisdizionale, tra i quali

premegegia ovviamente quello alla difesa giudiziaria.

Va tenuto, al riguardo, nella debita considerazione preliminarmente l'aspetto riflettente le modalità attraverso le quali l'interessato può venire a conoscenza delle operazione che egli ritiene eseguite in violazione dei divieti posti dal legislatore.

Dato l'indiscutibile carattere di riservatezza che permea l'intero funzionamento della banca dei dati — risolvendosi in una contraddizione in termini un Centro di raccolta di notizie riservate, permeabile ad un controllo diffuso riconosciuto alla generalità degli interessati — è evidente che il soggetto che può ritenersi coinvolto indebitamente da determinate operazioni eseguite dal Centro, ne può venire a conoscenza solo qualora esso ritrasmetta ad alcune delle autorità che vi possono accedere determinate notizie e l'autorità stessa ne faccia uso. È, cioè, nella fase dell'utilizzazione che si profila la possibilità per il singolo di acquisire quella conoscenza indispensabile affinché, fatti i necessari riscontri, colga gli elementi essenziali per giustificare l'esercizio del diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione.

La natura dei beni che possono essere intaccati dall'illegale funzionamento della banca dei dati, evidenziata non solo dal rigore dei divieti di raccolta di determinate notizie ma anche dalla fissazione legislativa dei compiti istituzionali del Centro e dalla rigorosa individuazione di coloro che vi possono accedere è così delicata da assicurare a quanti possano avervi interesse la tutela completa, esercitabile sempre in forma giurisdizionale, delle proprie situazioni giuridiche soggettive.

8. Ciò che è sfuggito tanto ai giudici di merito, quanto a quelli di legittimità che si sono soffermati ad interpretare l'art. 10, comma 5 della legge richiamata è che in tale disposizione si delineano distinti contenuti, afferenti sia la sfera soggettiva di legittimazione alla proposizione dell'istanza di correzione o cancellazione, sia il criterio per individuare la competenza funzionale del giudice che deve esaminare l'istanza.

L'occasione per la conoscenza di dati ritenuti erronei, incompleti o illegittimamente raccolti, può essere costituita,

nella previsione legislativa che si analizza, da un qualsiasi procedimento giurisdizionale o amministrativo. Difficile, per il secondo, tentare una definizione: nella generica dizione di procedimento amministrativo possono comprendersi le procedure amministrative di natura non giurisdizionale, pur se suscettibili di sfociare in un contenzioso giurisdizionale di carattere amministrativo. Eccessivamente ristretto, per il tecnicismo lessicale, l'ambito di rilevanza del primo. Non è agevole cogliere il collegamento territoriale tra il luogo in cui si svolge la procedura amministrativa nel corso della quale si ottiene la conoscenza dei dati che si vuole siano modificati o cancellati e il tribunale penale che dovrà conoscere dell'istanza, perché il procedimento amministrativo viene gestito da un'unica autorità territorialmente e facilmente individuabile, così diventa problematico, in presenza di una serie di atti procedurali, costituenti una fattispecie a formazione progressiva, stabilire quale sia il circondario in cui pende il procedimento. Evidentemente in questa norma i termini « circondario » e « pendente » sono adoperati in senso atecnico, servendo unicamente ad individuare, *a fortiori*, l'autorità giurisdizionale che deve conoscere dell'istanza quando la conoscenza che ne determina la possibilità abbia luogo nel corso di svolgimento del procedimento stesso.

Le situazioni di fatto possono essere le più diverse.

A tale conclusione si perviene inevitabilmente, altresì, qualora ci si soffermi ad ipotizzare le varie tipologie che possono racchiudersi nell'espressione « procedimento giurisdizionale ».

Se con essa ci si vuole riferire, e verosimilmente il legislatore intende richiamarle, alle varie forme di procedimento giurisdizionale, civile penale o amministrativo, ci si rende conto di quanto sia problematico l'ancoraggio della proponibilità dell'istanza alla pendenza del procedimento stesso. Basti pensare al processo penale nella cui articolazione territoriale il termine circondario designa, com'è noto, la porzione di spazio su

cui si estende la sfera cognitiva del tribunale, che ha dimensioni diverse dal mandamento pretorile, dal circolo della Corte d'Assise e dal distretto della Corte d'Appello.

Se la conoscenza dei dati che si ritengono illegalmente memorizzati viene appresa dal soggetto interessato, ad esempio, nel corso di un processo penale in secondo grado innanzi alla Corte d'Appello, per dare contenuto al dettato legislativo che fissa il criterio per individuare la competenza territoriale del giudice che deve conoscere dell'istanza, ci si deve riferire non già al tribunale penale nel cui circondario pende il procedimento, bensì, eventualmente, al tribunale penale del capoluogo del distretto della Corte d'Appello in cui pende il procedimento in grado di appello, a meno che non si debba far riferimento al territorio del giudice la cui decisione è sottoposta al riesame. Questa seconda soluzione è prospettabile anche con riguardo agli ulteriori, innumerevoli esempi che possono formularsi ed anzi sembra apparire la più coerente dal punto di vista logico-sistemico.

9. Distinto da quello riguardante l'individuazione dei criteri di competenza funzionale è il discorso relativo all'ambito di legittimazione a proporre l'istanza di rettifica o cancellazione.

La previsione legislativa ha un duplice contenuto, in quanto l'uso della congiunzione disgiuntiva (« dagli atti o nel corso ») lascia intendere che la legittimazione alla proposizione dell'istanza non è condizionata normativamente al ruolo che l'interessato riveste nel procedimento pendente nel circondario del giudice penale astrattamente designato dalla legge a conoscere dell'istanza.

Su questo punto la Corte di Cassazione ha assunto una posizione sicuramente arbitraria quando ha affermato che, una volta definito il procedimento, il dato esaurisce la sua potenzialità ad influire sullo stesso e viene meno, quindi, la ragione di neutralizzarne la proiezione. Nulla di più inesatto: si coglie, alla base della decisione dei giudici di legittimità, il convincimento della utilizzazione del meccanismo di controllo giurisdizionale ai soli fini dell'esercizio del diritto di difesa. Se la Corte è pervenuta alla decisione in oggetto è infatti proprio perché

ha ritenuto di poter ricavare dal contesto delle disposizioni sul funzionamento della banca dei dati, la ragion d'essere dell'intervento legislativo come intento di soddisfare un'esigenza meramente difensiva dell'interessato. Il ragionamento svolto è abbastanza lineare: poiché si suppone che l'acquisizione del dato che si vuole correggere o eliminare, è subordinata alle condizioni della pendenza del procedimento e della attinenza del dato allo stesso, una volta concluso quest'ultimo non si vede per quale meritevole motivo si debba correggere o eliminare un dato incapace oramai di esercitare una qualsiasi interferenza su quanto già definito.

La conclusione della Corte — che sarebbe condivisibile, per la ineccepibilità delle argomentazioni, se la norma avesse inteso esprimere proprio ciò che la Corte ha ricavato da esse — finisce, però, per travolgere l'intera previsione, conferendole, per un verso, significati che non contiene e vanificando, per altro verso, puntualizzazioni, al contrario evidenti.

La subordinazione della proponibilità dell'istanza, oltre che alla condizione della pendenza del procedimento, anche a quella della attinenza del dato al procedimento dal quale se ne apprende la conoscenza — espressamente non contenuta nella disposizione dell'art. 10, né direttamente o indirettamente da essa desumibile — esclude dall'ambito di proponibilità ogni istanza tendente ad ottenere la rettifica o la cancellazione di dati risultati erronei, incompleti o illegittimamente raccolti, pur se influenti ai fini del procedimento. Ciò non può non significare, sul piano soggettivo, restrizioni della legittimazione a presentare l'istanza ai soli soggetti direttamente interessati ai contenuti decisori del procedimento in corso.

Se questo fosse stato l'intento legislativo non si sarebbe specificato nell'art. 10 che la conoscenza può trovare occasione « dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo ». La correlazione fissata dalla Corte di Cassazione tra esercizio del diritto di difesa e proponibilità dell'istanza, conseguente alla ritenuta influenza della proiezione del dato sulla definizione del procedimento stesso, lascia privi di tutela quanti occasionalmente, dagli atti di un procedimento, apprendono l'esisten-

za di dati che li riguardano e che risultino erronei, incompleti o illegittimamente raccolti. Questi soggetti — al pari di chi al procedimento è direttamente interessato per il ruolo che vi assume — hanno diritto di avvalersi della procedura per la correzione o la cancellazione di cui all'art. 10, se ed in quanto sussista l'unica condizione normativamente prevista della pendenza del procedimento. Non si vede il motivo per cui si debba escludere questa forma di tutela giurisdizionale, che può tendere sia a salvaguardare il diritto di difesa, qualora la erroneità, incompletezza o illegittimità del dato si rifletta sulla definizione del procedimento per la sua rilevanza probatoria, ma che può anche essere utilizzata per eliminare forme di compromissione del bene della riservatezza oppure per ripristinare l'esercizio di libertà fondamentali nella dimensione che ad esse riconosce la Costituzione.

In definitiva, non v'è, nella legge, alcuna indicazione che autorizzi a ritenere attivabile il meccanismo di controllo giurisdizionale per la sola ipotesi in cui la trasmissione del dato — riscontrato erroneo, incompleto e illegittimamente raccolto — sia suscettibile di spiegare effetti sul procedimento. Se la legge si esprimesse in termini diversi, richiamasse, cioè, solo la condizione della conoscenza nel corso del procedimento e se specificasse la natura giurisdizionale di quest'ultimo, si potrebbe anche accedere, in linea di massima, ad una soluzione interpretativa del tipo di quella proposta dalla Corte di Cassazione. Dal momento che la dizione legislativa è stata formulata in termini così ampi da comprendere qualsiasi procedimento, sia esso giurisdizionale o amministrativo e da far riferimento non solo al « corso » dello stesso ma pure alla conoscenza degli « atti » — circostanza, questa, che non presuppone la contestualità della conoscenza della notizia con lo svolgimento del procedimento — ha inteso indubbiamente attribuire al controllo giurisdizionale sulla banca dei dati una dimensione ben più ampia di quella riconducibile nello schema di un procedimento incidentale, così come, nella sostanza, ha ritenuto di concludere la Corte di Cassazione.

10. Quando precisa che la conoscenza può scaturire dagli atti o nel corso del

procedimento, il legislatore conferisce al procedimento giurisdizionale o amministrativo indifferentemente il valore di ragione essenziale o di mera occasione per inoltrare l'istanza di cancellazione o correzione. La puntualizzazione rileva, infatti, solo sotto il profilo dell'individuazione della tutela giurisdizionale che si vuole assicurare: il soggetto è legittimato ad invocare tale tutela quale che sia l'uso che di tali dati — a suo giudizio erronei, incompleti o illegittimamente raccolti — la pubblica autorità abbia fatto. La conoscenza non deve scaturire necessariamente da una procedura giurisdizionale, perché il legislatore si riferisce ad un procedimento giurisdizionale o amministrativo e non già ad un procedimento giurisdizionale ordinario o amministrativo. La specificazione è strettamente collegata all'altra relativa al limite cronologico. Proprio perché il procedimento non deve essere necessariamente giurisdizionale, si può prendere conoscenza del dato nel corso del procedimento stesso o dagli atti che lo riguardano. La distinzione è sottile: l'interesse può sorgere direttamente da un'esigenza di natura difensiva perché si vuole contrastare un uso processuale di dati che risultano erronei, incompleti o illegittimamente raccolti. Esso può essere alimentato, altresì, da una necessità di tutela di un diritto, di pari, se non preminente, dignità rispetto a quella della difesa giudiziaria, qual è il diritto alla riservatezza, se le informazioni raccolte dall'elaboratore lo offendono, o ad una delle libertà costituzionalmente garantite se tali informazioni indebitamente le limitano.

Non deve fuorviare l'attribuzione della competenza funzionale a conoscere dell'istanza al tribunale penale. La scelta è stata consigliata dalla considerazione dell'ampiezza dei poteri di accertamento che a tale organo giurisdizionale l'ordinamento riconosce e che proprio perché più incisivi, penetranti e più svincolati dalle allegazioni di parte, meglio assicurano quella funzione di tutela della sfera dei diritti che possono essere compromessi da un irregolare funzionamento del Centro per l'elaborazione dei dati.

La corretta lettura della norma, volta ad evidenziare tutti i contenuti di garanzia che intende esprimere, non può non

indurre a riferire l'inciso « nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo » ad un discorso di competenza territoriale che si svolge ad un livello nettamente distinto da quello sul quale si articola il discorso relativo alla legittimazione a proporre l'istanza. Quest'ultima può essere presentata dall'interessato comunque venga a conoscenza di dati che ritiene erronei, incompleti o illegittimamente raccolti, rifluiti in un procedimento giurisdizionale o amministrativo anche se non lo riguarda.

La ragione per la quale presenta l'istanza, proprio in considerazione della varietà delle situazioni prospettate in termini di erroneità, incompletezza o illegittimità della raccolta, può appuntarsi su ciascuna delle operazioni tipiche del funzionamento della banca dei dati, riconducibili ai tre momenti dell'acquisizione, dell'elaborazione e dell'informazione. Attesa la vastità dell'ambito del controllo, non si può coerentemente ritenere che l'istanza sia proponibile solo nei limiti in cui l'uso del dato possa influire nella definizione del procedimento. Si deve prescindere dal collegamento tra dato e procedimento per riconoscere al meccanismo di controllo giurisdizionale la sua portata di strumento idoneo a tutelare, in via autonoma, i diritti o le prerogative delle persone che possono subire restrizioni o stravolgimenti per effetto di errori, manchevolezze o violazioni di norme poste a salvaguardia della legalità dell'acquisizione informativa.

In questa prospettiva, la massima espansione della tutela individuale, ampiamente e ripetutamente affermata dalla legge istitutiva del Centro di elaborazione dei dati attraverso la fissazione di principi, la posizione di divieti, la indicazione analitica delle finalità perseguibili e degli usi consentiti, viene ribadita in termini di estrema chiarezza dallo stesso regolamento sulle procedure laddove, come si è detto, puntualizza che la raccolta, l'accesso, la comunicazione, la correzione, la cancellazione e l'interpretazione devono in ogni caso svolgersi nel più rigoroso rispetto dei principi dettati dalla legge e della tutela del cittadino dall'uso illegittimo delle informazioni e dei dati di cui è consentita la raccolta.

11. Resta da esaminare l'ulteriore profilo affrontato nelle decisioni che si

annotano, relativo ai contenuti dell'ordinanza conclusiva del procedimento camerale.

In entrambi i casi, il quesito posto ai giudici di merito concerneva il se potessero continuare a permanere nella registrazione magnetica e spiegare i loro effetti informativi, notizie riguardanti denunce all'autorità giudiziaria per gravi reati, regolarmente acquisite, classificate, elaborate e memorizzate. Le doglianze degli istanti riguardavano, in buona sostanza, il persistere della trasmissione alla polizia di sicurezza, operante in funzione di prevenzione generale di notizie di reato rivelatesi, per effetto dell'accertamento giudiziale, assolutamente infondate perché, nell'un caso, era intervenuto un decreto di archiviazione e, nell'altro, la sentenza di primo grado, assolutoria per insussistenza del fatto, era passata in giudicato.

I giudici di merito sono pervenuti ad una affermazione di principio estremamente interessante, perché hanno stabilito che la verifica giurisdizionale implica necessariamente una valutazione *ex post* delle valutazioni compiute dalla banca dei dati.

Così il Tribunale di Napoli ha deciso che il giudizio circa l'erroneità dei dati memorizzati non può limitarsi alla rilevazione dei soli casi di errore materiale, ma deve necessariamente investire in maniera più penetrante il loro contenuto e, sia pure in prospettiva diversa, il Tribunale di Como ha ritenuto che l'illegittimità dei dati debba essere verificata con giudizio *a posteriori*, tenendo presente la situazione risultante allorquando il giudice investito dell'istanza compie gli accertamenti e pronuncia la sua decisione. Le considerazioni argomentative nell'un caso non sembrano accettabili, mentre nell'altro risultano condivisibili, pure in mancanza di indicazioni legislative, capaci di conferire maggiore consistenza nella decisione.

Il Tribunale di Napoli, in realtà, è entrato nel merito, soffermandosi a considerare gli elementi dell'accusa per concludere che *a posteriori* essi risultavano così labili da non giustificare non soltanto il loro permanere nella registrazione magnetica, quanto, addirittura, la stessa memorizzazione. Apprezzabile da un punto di vista di giustizia sostanziale, la decisione sollecita notevoli perplessità

ponendosi a mo' di riesame camerale di un provvedimento di archiviazione già disposto da altra autorità giudiziaria. È apparso ingiusto che una notizia di reato ritenuta manifestamente infondata continuasse a produrre effetti pregiudizievole in capo all'interessato, costretto a subire l'umiliazione di sospettosi accertamenti ad opera della polizia di sicurezza.

Per porre rimedio, è stato escogitato l'espedito di valutare erronea *ex post* la notizia memorizzata.

Il discorso da farsi era evidentemente un altro: il tribunale avrebbe dovuto interrogarsi sull'ammissibilità di una produzione di effetti, comunque incidenti sulla libertà personale, di un provvedimento di archiviazione che, secondo la legge processuale penale, ha il suo insostituibile significato di garanzia proprio nella eliminazione di qualsiasi traccia di un procedimento che, una volta conclusosi, non può in alcun modo e per nessuna ragione far sentire la sua presenza. Basti pensare, al riguardo, alla esclusione di qualsiasi rilevanza del decreto di archiviazione nella classificazione dei provvedimenti giurisdizionali iscrivibili al casellario giudiziario, per pervenire alla conclusione che di esso non può essere fatto alcun uso. Un decreto di archiviazione che non può essere iscritto al casellario giudiziario né essere conosciuto da alcuna autorità della pubblica amministrazione, se utilizzato, attraverso la richiesta al Centro elaborazione dati dall'autorità di pubblica sicurezza, costituisce l'elusione più sintomatica di un divieto espressamente posto dalla legge processuale penale. Il riferimento alla illegittimità dell'uso manca pure nella decisione del Tribunale di Como, molto più articolata ed interessante perché mirata a fissare gli scopi del Centro. Esattamente il Tribunale ha osservato che i dati attualmente e definitivamente privi di qualsiasi rilevanza, ai fini della tutela della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione della criminalità, riscontrati infondati con un provvedimento giudiziario definitivo, non possono continuare ad essere trasmessi perché il loro uso non è più conforme agli scopi istituzionali del centro. Laddove la decisione non convince è nella sottintesa convinzione che il giudizio *a posteriori* debba avere ad oggetto la legittimità a

mezzo della raccolta. Così intesa, l'affermazione è di per sé pericolosa, perché suscettibile di autorizzare verifiche *ex post* di comportamenti che nel momento in cui sono assunti sono sicuramente corretti. Il che determinerebbe un'indebita ingerenza dell'autorità giudiziaria in attribuzioni riservate alla competenza funzionale degli organi preposti al Centro elaborazione dati.

La cancellazione andava disposta — e bene ha fatto il tribunale ad ordinarla — non perché la raccolta delle notizie risultasse con un giudizio *a posteriori* illegittima, ma piuttosto perché era illegittimo l'uso che di quelle notizie, definite, in termini conclusivi, infondate dall'autorità giudiziaria, se ne continuava a fare.

Rientra, infatti, nelle prerogative del tribunale penale — investito della cognizione della istanza volta ad ottenere l'integrazione dei dati incompleti, o la correzione o cancellazione di quelli erronei o illegittimamente raccolti — adottare provvedimenti che riguardino non solo il momento dell'acquisizione e quello successivo dell'elaborazione, ma pure l'altro della trasmissione delle notizie classificate ed elaborate.

Dal combinato disposto dagli artt. 10, comma 5 della legge e 1, comma 3 del regolamento esecutivo, si evince, infatti, che anche le procedure relative alla correzione, alla cancellazione così come quelle riguardanti la raccolta, l'accesso e la comunicazione debbono svolgersi nel più rigoroso rispetto sia dei principi dettati dalla legge, sia della tutela del cittadino dall'uso illegittimo delle informazioni e dei dati di cui è consentita la raccolta stessa. Il tribunale, quindi, può ordinare la cancellazione di notizie che, pur legittimamente raccolte, elaborate e trasmesse, si rivelino non più utilizzabili per i fini istituzionali della prevenzione penale. Il che avviene quando l'autorità giudiziaria ne abbia accertata l'infondatezza con provvedimento definitivo.

L'ulteriore uso sarebbe illegittimo perché contrario ad un'espressa previsione legislativa.

ANDREA ANTONIO DALIA